

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

CCCXCVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi:		Deputati NENNI GIULIANA ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Oddino Morgari. (640)
PRESIDENTE	15506	15508
Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):		PRESIDENTE 15508
PRESIDENTE	15506	SULLO 15508
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):		Senatori CARRARA ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Ida Lorenzoni, vedova del professore Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi il 15 agosto 1944. (855)
PRESIDENTE	15506	15509
Proposta di legge (Annunzio):		PRESIDENTE 15509
PRESIDENTE	15506	SULLO 15509
Commissione interparlamentare consultiva per la tariffa doganale generale (Annunzio di costituzione):		Disegno di legge (Seguito della discussione):
PRESIDENTE	15506	Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175)
Inversione dell'ordine del giorno:		15509
PRESIDENTE	15506	PRESIDENTE 15509, 15526, 15527, 15528, 15529, 15532, 15535, 15537
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		SCOTTI ALESSANDRO 15509
Deputati CUTTITTA e altri: Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (218)	15507	FERRARIS 15510
PRESIDENTE	15507	BALDUZZI 15511
CHATRIAN, <i>Presidente della Commissione</i>	15507	FORA 15512, 15526, 15532
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	15507	MARABINI 15513, 15529
CUTTITTA	15507	GUI 15514, 15528
Proposte di legge (Discussione):		GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 15516, 15527
Senatori LUCIFERO e CAMINITI: Istituzione di una sezione staccata della pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato. (521)	15508	SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 15519, 15527
PRESIDENTE	15508	GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i> 15524, 15528, 15535, 15537
CAPALOZZA, <i>Relatore</i>	15508	MICELI 15524, 15531
		TONENGO 15525
		TOZZI CONDIVI 15525, 15526, 15527
		MONTICELI 15526, 15528
		ZANFAGNINI 15526, 15527, 15529
		MANNIRONI 15527
		CAPPI 15528, 15534, 15537
		GULLO 15530
		GATTO 15532
		COLITTO 15533
		LACONI 15533
		ASSENNATO 15535, 15537
		GIROLAMI 15535
		PAJETTA GIAN CARLO 15535

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 15536, 15537

Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):

PRESIDENTE 15537, 15540

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Calcagno, Paganelli, Pertusio e Spoleti.

(I congedi sono concessi).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamani delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla VII Commissione (*Lavori pubblici*):

« Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'articolo 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409 » (1004) (*Approvato dal Senato*);

« Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, numero 939 » (1044);

dall'VIII Commissione (*Trasporti*):

« Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime » (1014);

« Diminuzione di lire 30.000.000 all'auto-riizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, sulla quota stanziata al capitolo 47 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49 » (1015);

dalla X Commissione (*Industria*):

« Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi » (1019).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge, approvati da quel Consesso:

« Ulteriore finanziamento delle opere di costruzione dell'aeroporto di Ciampino » (1105);

« Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate » (1106).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire, per il secondo, se dovrà essere esaminato in sede referente o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una proposta di legge d'iniziativa del deputato Murgia:

« Fissazione del limite massimo della carcerazione preventiva degli imputati, in relazione all'articolo 13 della Costituzione » (1107).

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di costituzione della Commissione interparlamentare consultiva per la tariffa doganale generale.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione interparlamentare che — a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, numero 993 — dovrà esprimere il proprio parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali ha eletto suo presidente il deputato Corbino; vicepresidenti: il senatore Medici e i deputati Vicentini e Pesenti; segretari: il deputato Arcangeli e i senatori Milillo e Piemonte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di rinviare a fine seduta lo svolgimento delle interpellanze.

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Rinvio della discussione della proposta di legge dei deputati Cuttitta ed altri: Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito (218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cuttitta, Greco, Bavaro e Carignani: Modifica della legge 9 maggio 1940 n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito.

CHATRIAN: *Presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHATRIAN, *Presidente della Commissione.* Il rappresentante del Governo ha fatto presente alla Commissione che, per un maggior approfondimento della questione sotto un aspetto nuovo, che si sta delineando in alcune proposte, ossia di una sospensiva dei provvedimenti contemplati nella proposta di legge in esame, non si opporrebbe ad un rinvio della discussione.

La Commissione ritiene che, sia per ragioni sistematiche sia allo scopo di trovare una forma di efficace e concreta tutela degli interessati, questo rinvio sia opportuno. Pertanto propongo che l'esame di questa proposta di legge avvenga in altro momento.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Confermo quanto ha dichiarato il presidente della Commissione e chiedo formalmente il rinvio ad altra seduta, per le ragioni esposte dall'onorevole Chatrian.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di fare due osservazioni: la prima, che la proposta di legge è stata posta all'ordine del giorno poichè l'onorevole Cuttitta ha riferito che il Governo era d'accordo per la sua discussione; la seconda, che la stessa richiesta di rinvio è stata fatta alcuni mesi fa dall'onorevole ministro della difesa.

Onorevole sottosegretario, io la prego di riferire al signor ministro della difesa che una proposta di rinvio giustificabile alcuni mesi addietro non sembra più, per un argomento come quello addotto, giustificabile oggi. Non è mancato evidentemente il tempo per esaminare, anche profondamente, la materia. Ho l'impressione che noi siamo di fronte ad un caso nel quale l'attività legislativa è ritardata per ragioni che senza gravi difficoltà potrebbero essere rimosse o superate.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, io non ho fatto che aderire ad una proposta del presidente della Commissione, che ritiene opportuno il rinvio per concretare emendamenti tali da rendere più organica la proposta di legge, in relazione anche con le nuove norme in preparazione sull'avanzamento degli ufficiali. Tuttavia, se la legge deve essere discussa oggi, io sono pronto.

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, questa proposta di legge è stata presentata nel dicembre del 1948, ed è passato quindi più di un anno per poterla avere oggi in discussione. Come ha ricordato l'onorevole Presidente, essa era stata posta all'ordine del giorno nel luglio del 1949. In seguito a richiesta verbale del sottosegretario onorevole Rodinò, e col mio consenso, fu rinviata per alcuni giorni. Siamo adesso giunti al mese di febbraio del 1950, e la proposta è stata messa all'ordine del giorno dietro mie reiterate insistenze presso la Presidenza della Camera e presso lo stesso ministro, il quale ha risposto ad una mia lettera.

PRESIDENTE. Glie ne do atto, onorevole Cuttitta. Anche alla Presidenza è pervenuta la lettera di risposta del ministro della difesa che manifesta parere contrario alla proposta di legge, ma non alla sua inclusione nell'ordine del giorno della seduta di oggi.

CUTTITTA. L'ultimo periodo della lettera del ministro dice: « Dal punto di vista procedurale, non posso che aderire alla richiesta, ribadendo tuttavia l'avviso contrario della difesa all'approvazione del provvedimento ». Non faccio commenti, ma ritengo che sarebbe bastato che il ministro avesse detto che aderiva a che si discutesse la proposta di legge, omettendo di farci conoscere il suo pensiero nel merito. Nessun pensiero, per quanto obiettivamente fondato, dev'essere dichiarato *a priori*, perchè ciò svaluterebbe le discussioni del Parlamento che è organo legislativo sovrano.

Trovo necessario discutere la legge ed osservo che le ragioni addotte dal presidente della Commissione della difesa non hanno alcun valore: si tratta, sì, di un provvedimento legislativo di modesta portata per quanto concerne la discussione che può essere esaurita in poco tempo, ma che ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

veste notevole importanza, per mantenere salda la compagine dell'esercito.

Desidero dire soltanto una cosa sulla proposta di legge, perché l'ordine del giorno, accennando che trattasi di modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, non ne rivela l'oggetto, neanche sommariamente. Vorrei perciò far presente che nell'esercito esiste una legge inumana e vessatoria la quale stabilisce che un ufficiale di qualunque grado, quando viene preso in esame per l'avanzamento, qualora non sia riconosciuto idoneo per il grado superiore, viene mandato a casa senza riguardo alla sua condizione ed alla sua età.

Questa legge non si applica in alcuna amministrazione dello Stato, come avremo modo di precisare quando affronteremo la discussione.

La proposta che ho l'onore di presentare assieme ai colleghi Bavaro e Carignani, vuole stabilire invece che l'ufficiale il quale è preso in esame per l'avanzamento e non viene dichiarato idoneo, se è idoneo alle funzioni del suo grado resta in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età fissati per quel grado. Questo è sancito per tutte le amministrazioni dello Stato e — la cosa vi apparirà veramente enorme — per la marina e per l'aviazione, nelle quali forze armate l'ufficiale che non ottiene l'idoneità al grado superiore viene trattenuto in servizio a disposizione finché non abbia raggiunto i limiti di età. Nell'esercito invece si adotta un diverso principio, assolutamente ingiusto.

Trattandosi di una questione di tanta importanza morale, insisto affinché la discussione avvenga senz'altro.

PRESIDENTE. Precisate in tal modo le rispettive posizioni della Camera e del Ministero, credo sarebbe opportuno fissare un breve termine entro il quale questa proposta di legge possa essere discussa.

Se l'onorevole sottosegretario non si oppone, potremo inserire la discussione della proposta di legge nell'ordine del giorno di una delle prime sedute di marzo.

Onorevole sottosegretario, è d'accordo?

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Aderisco alla sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta?

CUTTITTA. Aderisco anch'io.

PRESIDENTE. La discussione di questa proposta di legge verrà pertanto posta all'ordine del giorno in una delle sedute indicate.

Discussione della proposta di legge dei senatori Lucifero e Caminiti: Istituzione di una sezione staccata della pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato. (521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Lucifero e Caminiti: Istituzione di una sezione staccata della pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato (approvata dalla II Commissione permanente del Senato).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPALOZZA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950, nel comune di Soverato è istituita una sede staccata della pretura di Chiaravalle centrale con giurisdizione sui comuni di Soverato, Gagliato e Petrizzi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

La proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge dei deputati Nenni Giuliana ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Oddino Morgari. (640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge degli onorevoli Nenni Giuliana, Chiaramello, Di Vittorio, Targetti, Chiostergi e De Martino Alberto: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Oddino Morgari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SULLO. Nulla, signor Presidente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Alla signora Sofia Fasano, vedova del deputato Oddino Morgari, è assegnata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria di lire duecentoquarantamila annue ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con le disponibilità del capitolo 547 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e per quelli corrispondenti negli esercizi successivi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

La proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge dei senatori Carrara ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Ida Lorenzoni, vedova del professore Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi il 15 agosto 1944. (855)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Carrara, Zoli, Conci e Mariotti: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Ida Lorenzoni vedova del professore Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi il 15 agosto 1944 (già approvata dal Senato).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SULLO. Per non rinviare nuovamente al Senato questa proposta di legge, la Commissione non ha ritenuto di aggiungere apposito articolo (così come ha fatto per la precedente proposta di legge) agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione. È evidente, comunque, che la spesa, anche in questo caso, sarà imputata al capitolo 547 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico della proposta di legge. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Alla signora Ida Lorenzoni, vedova del professore Giovanni Lorenzoni e madre della medaglia d'oro Tina Lorenzoni, uccisi, l'uno e l'altra, dai tedeschi in Firenze, nell'agosto del 1944, è assegnata a decorrere dal 1° luglio 1949 e per tutto lo stato di vedovanza una pensione straordinaria di lire 240.000 annue ».

PRESIDENTE. La proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Riprendiamo lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 10.

Gli onorevoli Scotti Alessandro, Ferraris, Giaccheri, Chiaramello, Fina, Chiarini e Sodano hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Inserire tra il primo e il secondo comma il seguente:*

« *Detta quota può essere ridotta al 50 per cento qualora il proprietario assuma a suo carico la spesa della normale concimazione chimica.* ».

« *Subordinatamente, inserire il comma seguente:*

« *Detta quota può essere ridotta al 50 per cento per le aziende a prevalente cultura viticola o frutticola, quando la ricostituzione od il nuovo impianto di tali culture sia avvenuta a totale carico del proprietario o concedente.* ».

L'onorevole Scotti ha facoltà di svolgerli.

SCOTTI ALESSANDRO. Dirò poche parole sul primo emendamento; il secondo sarà illustrato dal collega Ferraris.

Ritengo che il mutamento prospettato viene a scompaginare l'istituto della mezzadria; perché, se si vuole apportare un criterio moderno e se si vuole essere più razionali, è necessario proporre che, sulla base della giusta metà venga applicata a scala mobile pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

porzionata al reddito dei terreni, tenendo conto degli apporti del lavoro e capitale e della capacità produttiva del terreno, il quale può dare un alto rendimento, un medio ed anche un esiguo rendimento; si terrebbe conto della natura delle culture, nonché del loro reddito in rapporto al lavoro.

Sarebbe questo un concetto equo e socialmente accettabile, perché trovo ingiusto che gli agrumeti specializzati della Sicilia, gli oliveti della Toscana, i pescheti di Albenga, dove si è profusa una quantità di capitali, siano considerati sullo stesso piano di vigneti poco redditizi. Quivi infatti sarebbe triplicato il lavoro e dimezzato il reddito. Pur di mantenere, dunque, questa giusta metà, l'emendamento da me proposto, cioè di imporre la concimazione chimica normale a tutto carico del proprietario, verrebbe a favorire prima di tutto il mezzadro, secondariamente anche il proprietario, ed infine la produzione nazionale.

Porto un esempio pratico. Prendendo un ettaro di terreno normale, questo ettaro di terreno dà un reddito medio, se coltivato a grano, di venti quintali. Di questi venti quintali noi ne diamo il 53 per cento al mezzadro, il che significa che noi diamo al mezzadro 60 chili in più, che, al prezzo attuale, rappresentano un valore di 4.000 lire. Ora, con la concimazione razionale, invece di 20 quintali, sarebbero 30 quintali, con una spesa complessiva di 30.000 lire, di cui la metà dovrebbe essere pagata dal mezzadro.

Nella divisione vi sono quindi dieci quintali di più da spartire fra proprietario e mezzadro, così che il mezzadro viene a guadagnare 26.000 lire. Questa mia proposta è dunque in favore del mezzadro, tanto più che il mezzadro è sempre renitente alla concimazione chimica.

Diamo al proprietario la responsabilità di concimare, altrimenti accadrà che il mezzadro non vuole la concimazione razionale, il proprietario non gliela impone, perché egli non la vuole, e ne andrà di mezzo la produzione. Ponendoci pertanto su un terreno realistico, io penso che questo mio emendamento debba essere accolto, e ciò anche per una ragione pratica, e cioè che generalmente la divisione fra proprietario e mezzadro, nelle piccole e nelle medie aziende, si fa a mucchio, dal che è facile pensare a tutto il tempo che si perde per questa ripartizione al 53 per cento. Non è il caso quindi di mutare questi istituti secolari.

Debbo inoltre far osservare che con questa legge, quando si è trattato del tempo, si è

ricorsi alla rotazione agraria, mentre quando si è trattato della giusta causa, si è anche qui lasciato correre con una complicata casistica, tanto da richiedere un ufficio legale.

Adesso poi si è creata un'altra difficoltà, e si deve ricorrere ad ufficio contabile, di modo che noi abbiamo creato in questa legge due o tre istituti per i quali occorrerà un ufficio di assistenza legale, un ufficio di assistenza contabile ed un ufficio di assistenza tecnica. Mi sembra che mettiamo insieme proprietario e mezzadro in una cesta, come i capponi di Renzo. E questi capponi, agitati dagli organizzatori sindacali, si trovano male: tutti e due finiscono col beccarsi e non pensano, invece, che finiranno sulla tavola degli azzeccacarbugli.

Per queste ragioni io insisto affinché il mio emendamento sia accolto in modo da semplificare le cose.

Per il secondo emendamento, relativo ai vigneti, parlerà il collega Ferraris.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferraris ne ha facoltà.

FERRARIS. L'emendamento proposto da noi, rappresentanti parlamentari delle Langhe e del Monferrato, ha una ragione di tecnica e di giustizia.

Non intendiamo infirmare il concetto fondamentale della legge Segni, che mira a creare condizioni di lavoro più favorevoli per il mezzadro, e miriamo all'incremento della produzione ed all'assorbimento della mano d'opera disoccupata.

In questi ultimi anni nelle nostre regioni è sorta l'abitudine che il proprietario di terreni vitati pianti, completamente a sue spese e senza l'intervento del mezzadro, i propri vigneti e frutteti. Con ciò viene assorbita molta mano d'opera disoccupata, specialmente nei mesi invernali. Quando poi i vigneti ed i frutteti, come sopra impiantati, entrano in produzione, generalmente al terzo o al quarto anno di età, vengono consegnati al mezzadro, il quale si occupa della loro coltura ordinaria ed ottiene dei redditi molto elevati.

Noi siamo convinti che un mezzadro che si trovi in un'azienda che abbia i vigneti e i frutteti ricostruiti da poco, è in condizioni economiche molto migliori, col riparto al 50 per cento, di un mezzadro il quale si trovi in un'azienda che abbia vigneti e frutteti vecchi ed in deperimento e che goda di una quota di riparto del 53 per cento.

Col nostro emendamento intendiamo quindi incoraggiare e non deprimere la lodevole tendenza dei proprietari ad impiantare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

i vigneti ed i frutteti a complete loro spese. Questi proprietari sono i migliori ed i più evoluti ed appassionati. Gli assenteisti, in favore dei quali non spenderò mai una parola, non hanno fatto e non faranno mai impianti a loro totali spese e sotto la loro direzione.

Se il proprietario fosse, d'ora innanzi, costretto a dare al mezzadro il 53 per cento della produzione ed a trattenere per sé solo il 47 per cento, sarebbe molto meno incoraggiato a ricostituire vigneti flosserati ed a piantare frutteti. E ciò sarebbe indubbiamente un male molto grave per le zone aride e siccitose delle nostre colline. E si avrebbero quindi conseguenze sociali di notevole gravità, specialmente, come ho già detto, in relazione al problema della disoccupazione.

Lo spostamento di quota di riparto dal 50 al 53 per cento a favore del mezzadro non è in sé molto elevato, ma può avere influenze dannose, specialmente nell'attuale momento, in cui i proprietari sono gravati da un carico di imposte e di contributi unificati realmente impressionante, ed in cui va accentuandosi una grave e forse lunga crisi vinicola, contro la quale, per la sua gravità, noi reclamiamo dal Governo provvedimenti adeguati di emergenza. Se noi avessimo questa riduzione dei nuovi impianti avremmo anche una corrispondente diminuzione di reddito per le nostre campagne, ed avremmo, come se ciò non bastasse, uno scoraggiamento da parte dei proprietari, che spendono oggi giorno più di un milione di lire per ricostruire un ettaro di vigneti. È evidente che, se il loro reddito diminuisse, essi cesserebbero i lavori intrapresi e per l'avvenire non ne farebbero altri o ne farebbero molto meno. Su di essi gravano infatti, oltre ai tributi, gli interessi del capitale investito nell'impianto e la quota di ammortamento che è sempre molto elevata.

Qualcuno ha obiettato che il mezzadro ha maggiore lavoro in queste aziende, che hanno un vigneto od un frutteto ricostruito da poco tempo. Io non sono assolutamente di questo parere, in quanto so che, nei vigneti e nei frutteti entrati in produzione, i lavori sono quelli ordinari di zappatura, potatura, e i trattamenti anticrittogamici ed insetticidi. Quindi, nulla di più di quanto richiedono vigneti e frutteti vecchi o in deperimento.

Si è anche obiettato che si potrebbe cambiare sistema e che il proprietario potrebbe usufruire della mano d'opera del mezzadro per l'impianto dei vigneti in modo da poter poi successivamente ripartire più generosamente i prodotti col mezzadro. Orbene io, che ho in materia una lunga esperienza,

posso affermare che questo non è assolutamente possibile, in quanto il mezzadro non è adatto a fare i lavori raffinati e diligenti che richiedono gli impianti e gli allevamenti delle viti innestate o delle piante da frutta nei primi anni. Tutti coloro che hanno affidati gli impianti ai mezzadri hanno dovuto cambiare sistema, perchè i risultati erano negativi o poco soddisfacenti. Senza le cure pazienti e diligenti che si possono fare sotto la direzione e la sorveglianza diretta del proprietario e senza una mano d'opera veramente adatta, non si possono allevare dei buoni vigneti e dei buoni frutteti. Tutte le aziende migliori, che sono all'apice del progresso, hanno ormai, dopo lunga esperienza, adottato il sistema di usare mano d'opera specializzata e alle dirette dipendenze del proprietario, estranea all'azienda agraria. Per accennare ad alcune, citerò le aziende Einaudi, le aziende Fontanafredda, le aziende di Mirafiori, le aziende del Monte dei Paschi: in esse l'impianto dei vigneti è avvenuto totalmente a spesa del proprietario, in esse i mezzadri si trovano in ottime condizioni economiche.

Non vorrei che si dicesse che noi, proponendo questo emendamento, diamo modo al proprietario di evadere alla legge piantando pochi filari di vigneti o poche piante da frutta e dividendo poi il 50 anzichè il 53 per cento col mezzadro. Questo non può essere, perchè nel nostro emendamento è chiaramente detto che il riparto in parti uguali riguarderebbe esclusivamente quelle aziende che hanno prevalente superficie vitata o frutticola.

Quindi, io ritengo che questo nostro emendamento sia da considerarsi logico e onesto sotto tutti i punti di vista. Mi auguro che sia per ragioni sociali, alle quali ho accennato, sia per ragioni tecniche, venga favorevolmente accolto dal Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Balduzzi ha proposto di sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 10.

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BALDUZZI. Signor presidente, rinuncio all'emendamento e mi associo a quello proposto dall'onorevole Monticelli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fora, Grammatico, Pirazzi Maffiola, D'Agostino, Di Donato, Cotani, Miceli, Amadei Leonetto, Geraci e Dal Pozzo hanno presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma, dopo le parole: 400 metri, sostituire il testo attuale col seguente: o quelle che, pur essendo ad altitudine infe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

riore, abbiano una economia egualmente povera: per naturale sterilità del terreno, per scarsa alberatura, per assenza di redditizie colture industriali ed allevamenti zootecnici ».

L'onorevole Forca ha facoltà di svolgerlo.

FORA. Onorevoli colleghi, con la presentazione di questo emendamento, non ho inteso allontanarmi dal principio della ripartizione dei prodotti secondo gli apporti, principio di cui anche noi del gruppo socialista siamo ferventi sostenitori. L'ho presentato, perché a me sembra che questa legge riparerrebbe ad una palese ingiustizia, estendendo la ripartizione dei prodotti al 60 per cento a tutte le zone ad economia montana, indipendentemente dalla loro quotazione altimetrica.

Mi pare che anche l'onorevole ministro Segni era di questo parere quando elaborava il disegno di legge sui contratti agrari. Difatti il primo testo del disegno di legge conteneva, all'articolo 10, questa dizione: « Tali quote saranno del 60 per cento per i poderi compresi in zone ad economia montana », e non accennava ad alcuna discriminazione che potesse derivare dalla ubicazione delle zone.

A mio modesto parere, questa disposizione era fondata su un principio accettabile, perché affidava la competenza a decidere sulla classifica delle zone ad una commissione compartimentale prevista nel comma terzo, commissione che poteva offrire garanzie di imparzialità, perché doveva fondare i suoi giudizi sull'unica ragione equa e positiva che le veniva fornita dallo stato e dal grado di produttività delle zone.

Ora, invece, la maggioranza della Commissione, introducendo la quotazione altimetrica, ha introdotto, per classifica delle zone, una determinante arbitraria, che porta a questo assurdo: non può mai essere classificata di economia montana una zona di scarsa fertilità, che presenti tutte le caratteristiche negative richieste dall'articolo 10, sol perché si trova a 399 metri e mezzo sul livello del mare anziché a 400.

I tecnici sorrideranno di questo assurdo; ma purtroppo, onorevoli colleghi, tutte le assurdità sono possibili quando nella coscienza dei legislatori il senso di equità viene offuscato da preoccupazioni di parte!

Non vi è alcun dubbio che l'obiettivo della norma era quello di vincolare alla terra numerosi mezzadri, i quali non potendo ricavare dal loro lavoro né una equa remunerazione, né gli alimenti sufficienti per le loro

famiglie, non possono resistere sui fondi che coltivano a mezzadria. Si voleva dunque combattere la causa dell'esodo forzato di tante famiglie coloniche dalla terra, le quali, costrette dalla miseria, inurbano con la speranza di liberarsi dalle sofferenze loro procurate dalla ingratitudine della terra e da quella dei padroni, unite insieme.

Per sostenere la fondatezza tecnica di questa disposizione, bisognerebbe poter dimostrare che non esistono zone ad economia montana al disotto dei 400 metri di altitudine e bisognerebbe dimostrare, con dati di fatto, che non sono poveri, come lo sono quelli di montagna, i mezzadri che coltivano, ad esempio, in zone argillose di collina o in altre zone di recente bonificate, dove la terra rende pochissimo, dove sono scarse le alberature e non esistono altre attività compensative, come quelle degli ortaggi, del bestiame, ecc.

In assenza di queste dimostrazioni è evidente che la disposizione com'è ora congegnata, manca del fondamento della equità e non ha senso di comprensione sociale.

Ora, per dimostrarvi che noi siamo nel vero quando diciamo che su questo terreno dei rapporti contrattuali agrari, voi spesso spingete il convoglio a ritroso, vi ricorderò che perfino in una legge fatta in tempi certamente non leggiadri per i contadini (se non erro quella del 1928), era previsto un trattamento economico di favore per i coltivatori di poderali unità ricavate nei comprensori di bonifica. Ma v'è di più: trent'anni fa questo principio, della equa compensazione a favore dei mezzadri delle zone poco fertili, era già ammesso senza discriminazione di carattere altimetrico.

Ecco qui un patto colonico di trent'anni fa, approvato dal comitato provinciale di agricoltura di Perugia nelle sedute del 26 e del 27 luglio 1920. Vi si dice: « Comunque, nei terreni poveri dove la produzione normale del grano sia inferiore a otto semente, scarsamente alberati, senza colture o industrie compensative, come il bestiame, i prodotti delle colture erbacee saranno divisi a metà con l'obbligo del locatore di prelevare dalla sua parte, al netto del seme e del noleggio della trebbiatrice, una quota a favore del colono di 33 centesimi della parte stessa ».

Come si vede, perfino trent'anni fa, nell'Umbria, cioè in una regione a quell'epoca poco evoluta in materia di contratti agrari, rispetto all'Emilia ed alla Toscana, la quota effettiva del grano, cioè del maggior prodotto del fondo, spettante al mezzadro, era del 66,50 per cento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Si potrebbero fare altre considerazioni che io non faccio per brevità. Ma, per le considerazioni che ho fatto, concludo affermando che è ingiusto limitare la ripartizione al 60 alle sole zone che si trovano al di sopra dei 400 metri e che per dare a questa disposizione un fondamento di giustizia, la ripartizione al 60 per cento deve essere estesa a tutte le zone che, a causa delle loro condizioni di scarsa produttività, non permettono al mezzadro di ottenere annualmente dal fondo un quantitativo di prodotti sufficiente, rispetto alle sue prestazioni di lavoro e al fabbisogno della sua famiglia.

Perciò invito la Camera e l'onorevole ministro a voler riflettere con coscienza sulla gravità della ingiustizia che verrebbe commessa a danno dei mezzadri più poveri e della stessa agricoltura, se non venisse modificata nel senso richiesto, la formulazione, dell'attuale dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Marabini e Cremaschi Olindo.

« Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Per le colture industriali il riparto deve essere aumentato del 5 per cento a favore del colono. Per l'uva di vigneto al mezzadro spetta una quota di riparto del 60 per cento ».

L'onorevole Marabini ha facoltà di svolgerlo.

MARABINI. Il mio emendamento è subordinato a quello Grifone, e anche alla seconda parte dell'emendamento Zanfagnini. Io spero che l'emendamento Grifone sia accettato, e me lo auguro in quanto il principio della ripartizione dei prodotti secondo gli apporti rappresenta un elemento essenziale della riforma dei patti agrari, essendo basato su un concetto di giustizia distributiva.

Infatti, spostando notevolmente il riparto del prodotto in favore del mezzadro, si agisce in funzione limitatrice della rendita agraria parassitaria della proprietà, e si agisce anche in conformità con lo spirito della Costituzione, vale a dire dell'articolo 44, il quale sancisce il principio che occorre stabilire equi rapporti sociali e vincoli alla proprietà terriera privata. Non si può considerare infatti equo rapporto sociale il fatto specifico di rifiutare la ripartizione dei prodotti secondo gli apporti al processo produttivo dell'azienda.

Perciò, onorevoli colleghi, se eventualmente gli emendamenti Grifone e Zanfagnini fossero respinti, io ritengo occorra almeno mitigare questa ingiustizia, questo errore che

si sta commettendo a non voler considerare una maggiore ripartizione del prodotto in favore del mezzadro, cioè a voler considerare in modo — direi — matematico la ripartizione complessiva dei prodotti.

Fra produzione e produzione vi è una differenza sostanziale alle volte rilevante; l'apporto di lavoro fra produzione e produzione presenta grandi sproporzioni; e così pure gli apporti di capitale, di capacità e di rischio.

Si potrebbe obiettare che l'una coltura compensa l'altra, ma non bisogna dimenticare, onorevoli colleghi, che in determinate aziende, specialmente nelle aziende di collina, la coltura predominante è spesso quella della vite e che anche in certe zone di pianura le colture della canapa, della barbabietola o frutticola, ecc., incidono in modo notevole, se non assoluto, sull'insieme della produzione.

Inoltre, come prima ho accennato, la coltura industriale esige una somma di investimenti superiore a quella per la normale coltura. Il contadino, il mezzadro è chiamato anche in questa direzione a contribuire, oltre che con una maggiore capacità, con un maggiore apporto finanziario di quello che può necessitare per la coltura normale.

Per la questione dell'investimento di un maggior capitale — credo che su questo argomento non vi siano da spendere molte parole — è sufficiente accennare a tutto quello che esige, per esempio, la coltura della vite o la coltura del frutteto. Negli anni di umidità noi sappiamo che gli agricoltori devono dare 4-5-6 volte il solfato di rame e tutti gli altri prodotti per salvare le piante dai parassiti. D'altra parte, se guardiamo al rischio che ha il mezzadro nella coltura industriale, noi possiamo vedere che tale rischio è grandissimo e maggiore di quello di qualsiasi altra coltura. È sufficiente talvolta una brinata per portar via il raccolto o una parte del raccolto della vite o del frutteto.

Si potrà dire che il rischio è anche dalla parte padronale, ma ciò è vero solo in parte, perché se dalla parte padronale il rischio è rischio di minor beneficio, dalla parte del contadino vi è la perdita di una parte notevole del proprio salario: quindi il rischio è molto più grave in quanto porta il contadino a indebitarsi sempre più e a porsi in una situazione economica sempre peggiore.

Quindi è giusto compensare in maggior misura il rischio del lavoratore. Del resto, onorevoli colleghi, il fatto di non voler riconoscere, nella coltura industriale, un maggior apporto al beneficio del mezzadro è, lo ripeto, una ingiustizia palese.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Tutti questi rapporti incidono in modo notevole più da una parte che dall'altra. Credo di non essere in errore se io vi porto, a sostegno della mia tesi, qualche esempio.

Per la coltivazione di un ettaro di grano occorrono dalle 40 alle 45 giornate di lavoro, mentre ne occorrono 75-80 per la barbabietola, 125-135 per il pomodoro nano, 140-155 per il pomodoro impalato, 150-170 per il vigneto, e 170 e oltre per la canapa macerata.

Quindi la coltura industriale implica un concorso di forza-lavoro enormemente maggiore (di circa 3-4 volte) di quello relativo alla coltura del grano: quindi il mezzadro, quando deve coltivare prodotti industriali, deve immettere nel processo della terra una forza molto superiore a quanta ne immette nella coltura cerealicola, nella coltura foraggera, ecc.

Onorevoli colleghi (parlo a coloro che si oppongono a questa maggiore ripartizione di prodotti industriali a beneficio del mezzadro), voi così non riformate niente, bensì tornate indietro poichè intaccate le conquiste che i mezzadri avevano già conseguito fin dal 1920-21 e in questo dopoguerra.

Ho davanti a me il capitolato colonico per la provincia di Bologna dall'8 giugno al 24 settembre 1920. Il riparto delle colture industriali, secondo questo capitolato, era così fatto: il 70 per cento dell'uva dei vigneti; il 60 per cento dell'uva delle piantate; il 66 per cento delle piante industriali (canapa, cipolle, patate, bietole, fagioli, lino, pomodoro, ecc.).

Quindi, se voi non accetterete il principio che alle colture industriali vada il 5 per cento in più di tutte le altre colture prese insieme, non potrete dire di fare una riforma dei contratti agrari veramente democratica: la vostra riforma sarebbe, come dicevo, la negazione delle conquiste, di ieri e di oggi, dei nostri mezzadri. Ma i nostri mezzadri non sarebbero disposti a tornare indietro. E io vi prego, onorevoli colleghi, di volervi riflettere su.

Voi stessi, onorevoli colleghi della parte opposta, dite ai contadini di voler andare loro incontro, mentre non riconoscete loro nemmeno quel che hanno già conquistato. Anzichè portare il benessere, ciò significherebbe portare di nuovo il disagio nelle nostre campagne; significherebbe l'intensificazione delle agitazioni dei mezzadri, non per la conquista di patti migliori, ma per mantenere quelli già conquistati.

Si dice che vi è poco margine per la rendita fondiaria. Ma questi bei discorsi si face-

vano anche nelle agitazioni agrarie del 1920-21: anche allora ci dicevano che non vi era un margine per la rendita fondiaria. Ma poi abbiamo visto invece che il margine vi è; non solo, ma abbiamo visto che i riparti a favore del mezzadro hanno spinto costui a infondere nella terra maggiore energia e maggiore capacità di lavoro e hanno spinto anche i proprietari assenteisti a fare qualcosa di più a fin che la loro rendita fondiaria non diminuisse ma aumentasse.

In definitiva, aumentare il prodotto a beneficio del mezzadro significa invogliare il lavoratore al processo produttivo della terra, e significa anche togliere i grandi proprietari dal loro assenteismo. Si viene in tal modo incontro non solo agli interessi dei mezzadri, ma anche agli interessi della nostra agricoltura, trasformandola in una agricoltura veramente democratica e progressiva. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Gui:

« Aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Le regioni potranno con proprie norme legislative stabilire quote diverse, non inferiori al 53 per cento e non superiori al 60 per cento, per poderi compresi in altre zone particolari ».

L'onorevole Gui ha facoltà di svolgerlo.

GUI. Come era prevedibile, la questione dei riparti mezzadrili ha assunto una particolare ampiezza di svolgimento in questo dibattito, il che è testimoniato anche dal numero elevato di emendamenti presentati oltre il mio.

Io non accetto le argomentazioni esposte dai colleghi dell'estrema sinistra, i quali vorrebbero sostituire a un riparto rigido (sia pure con la distinzione fra un riparto normale al 53 per cento e un riparto eccezionale al 60 per cento) un riparto fondato sulla teoria degli apporti, e cioè individuale, azienda per azienda. La teoria degli apporti porta inevitabilmente — checché si siano sforzati di dimostrare i colleghi nostri avversari — a un calcolo aziendale, perchè gli apporti variano per forza da azienda ad azienda.

Ora, la legge non può aprire la porta a possibilità di calcoli azienda per azienda che darebbero luogo a una infinità di liti. La formulazione della legge deve contenere un minimo (non si esclude comunque, che i contratti individuali possano superare questo minimo), ma un minimo rigido; altrimenti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

noi non solo apriremmo le porte a possibilità di liti interminabili ma complicheremmo infinitamente le cose, perché nella valutazione degli apporti non sempre è facile trovarsi d'accordo: sono calcoli lunghi e complicati, tutt'altro che agevoli per i nostri mezzadri e anche per i proprietari. Ciò non sarebbe dunque utile né pratico. Perciò tutti gli emendamenti che hanno lo scopo di fondare il riparto su situazioni aziendali non possono a mio giudizio essere accettati. Il mio emendamento si mantiene invece fedele a un minimo stabilito per legge (che comunque, ripeto, può essere superato nei contratti individuali), rigido.

D'altra parte il mio emendamento non concorda neppure con le argomentazioni esposte da altri colleghi, e contenute in altri emendamenti, le quali vorrebbero riportare il riparto alla tradizionale formula del 50 per cento. Si vede in questo spostamento dal 50 al 53 per cento (poi mi permetterò di dimostrare che la differenza non deve essere vista soltanto dal 50 al 53 per cento, ma che nel complesso di questa legge bisogna tener presenti le altre innovazioni), si vede in questo spostamento un attacco, o comunque un qualche cosa che porta alla rovina un istituto tradizionale qual'è appunto questa forma di contratto. Io devo osservare a questi colleghi che la concezione del riparto al 50 per cento potrà pure esser sembrata progredita, o — direi — ardata, in altri tempi e con altre concezioni sociali: in un tempo di ispirazione feudale o capitalistica esagerata in cui la terra o il capitale nella mentalità comune avevano un valore assolutamente prevalente nei confronti del lavoro, questa ripartizione poteva anche rappresentare una ripartizione equa.

Però, se consideriamo che cosa nella mezzadria conferiscono le due parti, noi ci accorgiamo che una ripartizione alla metà, oggi come oggi, non può più chiamarsi equa. Che cosa conferisce una delle parti? Il capitale e la direzione, direzione che è un intervento saltuario (certo non prolungato) della persona del concedente o del suo rappresentante; intervento che questa legge riduce perché a fianco del direttore concedente impone la collaborazione — e talvolta in forma drastica — del mezzadro. Il mezzadro che cosa conferisce? Il suo lavoro di ogni giorno e il lavoro di tutta la sua famiglia.

Facciamo ora un confronto con un altro contratto: nell'affitto, ad esempio, che cosa conferisce il concedente? Il solo capitale, non la direzione. Ebbene, nessuno si sogna di

pensare che l'affitto debba portare al proprietario un utile che superi il 20 o il 25 per cento. Vi sono degli affitti molto superiori, ma è già forte un 20 o 25 per cento. Ebbene, la differenza che giustificerebbe il 20-25 per cento in più...

TOZZI CONDIVI. Vi è il rischio!

GUI. Vi è un rischio per tutti e due.

La differenza sarebbe data da questo intervento di direzione, che è, anche quando va bene, un intervento certamente modesto. Non vi è dubbio quindi che l'apporto che il lavoratore dà insieme con la sua famiglia è indubbiamente superiore a quello dell'altra parte. Perciò, uno spostamento, aderendo alla nuova concezione dei tempi, è più che giustificato, a parte il fatto che in certo modo esso è diventato anche consuetudinario di questo dopoguerra, attraverso i vari interventi legislativi. Il ritorno al 50 per cento rappresenterebbe oggi proprio un andare contro una consuetudine che si è ormai rafforzata.

A parte ciò, troppo esiguo sarebbe indubbiamente questo spostamento, questa differenza, se la si delimitasse in questa misura. Bisogna tener presente che questa legge impone al concedente un investimento annuale, di tasca sua, del 4 per cento del prodotto lordo, che considerato in relazione alla sua parte — dato che lo tira fuori tutto lui — è un 8 per cento. Si vede perciò una differenza, fra quel che ricava il mezzadro e quel che ricava il concedente, che si avvicina al 10 per cento.

Tanto è sentita la necessità di uno spostamento che anche coloro i quali sostengono il ritorno al 50 per cento vogliono che però si sposti, rispetto al passato, attribuendo il carico delle spese, fin ora a metà, tutto o in gran parte al concedente. Questi stessi colleghi riconoscono che è giustificato ed equo un diverso trattamento degli oneri in questo contratto e propongono perciò uno spostamento nelle spese.

Ebbene, io devo osservare (a parte sempre il fatto che uno spostamento nella spesa e il ritorno al 50 per cento sarebbe — come ho detto dianzi — un cambiare una consuetudine già in atto) che questo attribuire il carico della spesa al concedente, per intero o per una gran parte, modifica la natura del contratto associativo, perché tende a togliere al mezzadro la figura di un vero associato, che partecipa in parità con il concedente ai rischi e ai pesi, per avvicinarlo alla figura del salariato: non lo considera più come un socio con parità di diritti e sullo stesso piede del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

concedente, ma lo riporta in una situazione diversa:

Questo spostamento muta perciò veramente la natura del contratto: con esso andiamo contro la linea cui è improntato il disegno di legge, che ha aumentato gli interventi del mezzadro nella direzione allontanandolo sempre più dalla figura di un dipendente per metterlo su un piede di parità o quasi, per ciò che concerne la direzione, nei confronti del concedente. Viceversa, con questo spostamento, porteremmo il mezzadro in una direzione opposta.

Questo disegno di legge, uniformandosi allo spirito dei tempi, deve insomma aumentare la partecipazione agli utili del mezzadro, dato che è considerato ormai unanimemente — anche dai colleghi contrari allo spostamento del riparto — che il lavoro ha in questo contratto un peso superiore all'apporto del capitale e della semplice direzione dati dal concedente.

Il progetto legislativo prevede due tipi di riparto rigido: quello normale, del 53 per cento, e quello eccezionale, per talune zone di montagna, del 60 per cento. Naturalmente, come più volte è stato sollecitato, questo aggravio che riceve indubbiamente il piccolo proprietario di montagna (il quale perde una parte dell'utile che gli veniva in base alla vecchia ripartizione) deve essere compensato da una diminuzione di oneri fiscali. Questa considerazione è stata più volte fatta ed è perfettamente giustificata, se è vero che l'apporto dato dal proprietario di montagna è inferiore all'apporto dato dal proprietario di pianura, e che per ciò il lavoro acquista una maggiore importanza in questo caso che non in pianura (per cui anche lo spostamento al 60 per cento è giustificato). Data dunque la povertà di questi fondi e, quindi, la relativa povertà dei proprietari, è più che giusto che questo spostamento di riparto debba essere accompagnato, come dicevo, da una diminuzione di oneri fiscali.

Resta tuttavia a mio giudizio da considerare come anche in zone di pianura — ad esempio, nella mia stessa regione — vi siano dei terreni sterili o poco fruttiferi, come quelli che una volta costituivano i letti del Piave e del Brenta e che sono diventati oggi, quanto improvvidamente ognuno può immaginare, terreni a mezzadria. In queste piccolissime mezzadrie il terreno è povero, forse più che nelle zone di montagna. Per questi terreni è quindi opportuno addivenire a uno spostamento del riparto. Ma poichè lo spostamento non può avvenire caso per caso, per le ragioni dette

prima, penso si possa demandare all'autorità normativa delle regioni lo stabilire con conoscenza locale e diretta di queste zone un'eventuale concessione di tale spostamento del riparto del 53 al 60 per cento, dato appunto che si tratta di zone particolarmente povere. In tal modo ci avviciniamo alla realtà, eliminiamo i pericoli di un criterio elastico quale è quello degli apporti e stabiliamo un criterio equanime e giusto.

Per queste considerazioni prego la Commissione e il Governo di accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Viola:

« Aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« All'atto del riparto il mezzadro verserà all'ispettorato provinciale agrario una quota pari al 3 per cento dei prodotti e degli utili del fondo. Tale quota sarà messa a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per una cassa di colonizzazione agricola, che avrà per scopo l'aumento del numero dei piccoli proprietari coltivatori diretti attraverso l'utilizzazione di terre incolte e l'espropriazione di fondi ».

Non essendo presente l'onorevole Viola, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 10.

Qual'è il parere della Commissione su di essi ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*, A me pare che la conclusione di questa approfondita e interessante discussione sia che siamo più a meno tutti d'accordo nel senso che debba essere migliorata la posizione economica del mezzadro nel contratto di mezzadria.

La posizione tradizionale, quella del riparto al 50 per cento, è ormai — mi sembra — da considerarsi superata. E tutte le voci che si sono levate in questa Camera mi pare siano arrivate a questa conclusione (sia pure con atteggiamenti diversi): che insistervi significherebbe non tener conto della evoluzione che da decenni a questa parte i rapporti economici e sociali hanno subito; dico da decenni poichè la fissazione della quota di riparto al 50 per cento noi la troviamo, per quel che riguarda l'Italia, già codificata nei codici albertino e parmense che rimontano a oltre un secolo fa.

Bene ha detto ieri l'onorevole Zanfagnini che il mondo cammina e non può il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

legislatore non camminare con il progresso e con gli eventi.

Quali sono le ragioni per le quali si rende necessario modificare la posizione economica del mezzadro nel contratto? Possiamo riassumerle brevemente perché noi tutti le conosciamo: ormai la valutazione del lavoro è, anche in linea assoluta, aumentata rispetto alla valutazione degli altri elementi della produzione. Le statistiche ci insegnano che il valore dei servizi rispetto al 1938 si considera aumentato oggi, in media, di 68 volte. L'indice di aumento medio dei prezzi — e cioè della svalutazione della moneta — è da 1 a 50 o 55; vi è quindi un salto di 10, 15 punti che non può non esser tenuto presente quando si debba valutare il lavoro. Aggiungiamo che, rispetto alla prestazione di lavoro del mezzadro nel contratto di mezzadria nei tempi passati, oggi i progressi tecnici dell'agricoltura hanno portato a questo: che il lavoro del mezzadro, della famiglia mezzadrile nel podere, deve essere qualitativamente e quantitativamente migliore. Anche questo è un elemento che non può non esser tenuto presente quando si voglia dare una valutazione del lavoro del mezzadro.

Altro elemento, che mi sembra abbia una notevole importanza, è che il mezzadro rischia tutto nell'impiego del suo lavoro perché, se per una combinazione il prodotto viene a perire, al mezzadro non resta altro, mentre il concedente perde solo una parte di quanto gli appartiene.

TOZZI CONDIVI. E se ha quel solo fondo?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Gli rimane la terra, mentre il mezzadro non ha altro che il prodotto.

Naturalmente, da legislatori accorti, noi dobbiamo preoccuparci che il contratto di mezzadria non sia posto in condizioni di perire se, come io ritengo, esso è ancora economicamente utile e socialmente favorevole. Ma allora, se — come mi sembra di poter concludere — siamo tutti d'accordo sulla necessità di rivedere nel miglior modo la posizione del mezzadro nei contratti di mezzadria, come operare questo miglioramento? È qui che si delinea il dissenso.

Si propone — e mi riferisco precisamente agli emendamenti Grifone — di prendere in considerazione l'entità degli apporti. Indubbiamente, alla base del contratto di mezzadria vi è una tale valutazione: la mezzadria è un contratto di società o di quasi società il cui fondamento è rappresentato appunto dall'entità degli apporti. Questo principio astrat-

to, questo principio dogmatico deve però trovare la sua realizzazione concreta, ed è proprio in questa che si incontra una difficoltà pratica insormontabile: quella di fare in ogni caso, di fronte a qualunque contratto o anche a qualunque serie di contratti, il riferimento al caso singolo (e quindi alle tariffe salariali) da una parte, e alla valutazione concreta, precisa, dell'apporto del concedente dall'altra.

La determinazione degli apporti implicherebbe un'indagine caso per caso, un'indagine singola che è evidentemente in contrasto con quello che deve essere il normale andamento dei rapporti. Nella mezzadria, la stabilità del rapporto, anche del rapporto economico, è necessaria per la stessa natura associativa del contratto, per quella *affectio societatis* che è la base del contratto stesso. Se essa manca infatti, se manca cioè quello spirito di associazione sul quale appunto si fonda la mezzadria, questa non è più tale; è destinata a perire.

Dovrebbe esservi qui, in altre parole, una valutazione che dovrebbe ripetersi anno per anno, il che tornerebbe a danno degli stessi interessi delle parti, oltreché a danno degli interessi della produzione. È questa la ragione fondamentale per cui la Commissione, a grande maggioranza, non intende di poter aderire alla proposta contenuta nell'emendamento Grifone.

Bisogna anche osservare (mi riferisco sempre all'emendamento Grifone) che una valutazione meccanica dell'entità dell'apporto del mezzadro, fatta con puro riferimento alle tariffe salariali, è un fuor di luogo. Ripeto che la mezzadria non è un contratto di lavoro: la mezzadria è un contratto di società; e sarebbe menomare la natura stessa di tale contratto il fare un qualsiasi riferimento che dovesse abbassare il livello della mezzadria a contratto di lavoro.

Non v'è bisogno che io insista su quelli che sono i caratteri tipici del contratto di mezzadria. Dicevo dianzi che vi è una struttura di natura associativa per cui il contratto di mezzadria sta al di sopra, nella scala sociale, del puro contratto di lavoro: vi è la continuità del rapporto; vi è un'autonomia, nell'organizzazione del lavoro all'interno della famiglia mezzadrile, che non si ritrova in genere negli altri rapporti di lavoro; vi è l'uso dell'abitazione, vi è l'orto, vi sono gli animali di bassa corte. Di tutto ciò abbiamo parlato altre volte.

In sostanza il riferimento puro e semplice alla tariffa salariale sarebbe contrastante, da

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

una parte, con la natura del contratto di mezzadria e, dall'altra, con quella esigenza di collaborazione che è essenziale affinché la mezzadria possa continuare a esistere. Come d'altro canto, per quanto si riferisce all'apporto del concedente, il puro riferimento all'estimo catastale, all'imponibile, al reddito dominicale è insufficiente. Il concedente non conferisce soltanto il godimento del fondo, ma conferisce il godimento delle scorte, il capitale di esercizio e anche l'opera di direzione.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Si valuta.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Sono elementi che, per quanto si riferisce alla valutazione dell'apporto del concedente, non devono essere dimenticati, perchè anche questi rientrano fra le prestazioni del concedente.

Quindi, in sostanza, noi non condividiamo — ripeto — il pensiero della proposta Grifone, Miceli ed altri. Noi riteniamo che a questo sistema di valutazione fatta caso per caso si debba sostituire un sistema di modificazioni, nel rapporto contrattuale, della quota di riparto, che però tenga ferma questa quota.

È stato osservato da qualche collega che un aumento nella quota di riparto, che una modificazione di detta quota non risponde a quella che è stata la volontà delle parti quale si è manifestata in occasione della « tregua mezzadrile », alla quale si fa qualche volta riferimento quando si tratta questo argomento.

Ora, noi potremmo anche dire che il riferimento alla « tregua mezzadrile » non è essenziale: è un punto di riferimento, è una indicazione. Tuttavia vorrei fare osservare all'onorevole Tozzi Condivi che anche nel testo dell'accordo per la « tregua mezzadrile », quale è stato stipulato tra le parti interessate, è riconosciuta formalmente, espressamente, la necessità di operare un miglioramento nella posizione del mezzadro. Infatti, dopo le parole lette nel suo intervento dall'onorevole Tozzi Condivi, è detto espressamente: « A titolo di traduzione anticipata di quei miglioramenti economici che avrebbero potuto derivare da una ponderata revisione dei patti, si stabilisce, ecc. ». Il che significa che tutte le parti — e perciò anche il datore di lavoro — hanno riconosciuto la necessità che si addivenga a un miglioramento della posizione del mezzadro.

La proposta ch'è stata fatta propria dalla Commissione è quella del Governo, cioè un aumento del 3 per cento a favore del mezzadro, portando la quota spettante a quest'ul-

timo dal 50 al 53 per cento. Tale aumento, riferito alla quota del 50 per cento spettante al mezzadro secondo il codice civile, importa una differenza del 6 per cento.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. È poco.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Per le zone a economia particolarmente povera al mezzadro è invece attribuita la quota del 60 per cento.

D'altra parte, come ha rilevato l'onorevole Gui, dobbiamo tener conto anche degli altri oneri che questa legge sui contratti agrari pone a carico del concedente: l'obbligo, per esempio, d'investire il 4 per cento del prodotto vendibile in opere di miglioramento (obbligo che può essere elevato al 6 per cento in determinate ipotesi tutt'altro che rare). Le innovazioni contenute nella presente legge, pertanto, implicano indubbiamente un miglioramento delle posizioni del mezzadro e un altrettanto notevole onere per quelle del concedente.

Ci si potrebbe domandare se con la modificazione di quota e con il maggiore onere addossato al concedente vi sia il pericolo che la mezzadria possa non resistere. Io ho parlato con alcuni concedenti e ho chiesto loro — con preghiera di rispondermi con sincerità — se questo aumento del 3 per cento a favore del mezzadro poteva spingerli a modificare il tipo di contratto ed il sistema di conduzione. L'impressione che ne ho riportato è questa: che quegli stimoli che in passato le forme di compartecipazione operavano (o si tendeva a far sì che operassero) sul mezzadro o sul lavoratore in genere, oggi potranno operare anche sopra il concedente. Voglio dire che i concedenti che vedranno ridotto del 3 per cento il loro reddito saranno spinti all'uso di nuovi mezzi tecnici, di concimazioni, ecc., in modo da poter ricavare dal fondo — io credo, senza eccessiva difficoltà — un reddito uguale al precedente. Il che non può che essere considerato utile per la produzione agricola e, di riflesso, per la economia del paese.

È stato detto da parecchi ed è stato anche scritto: « lasciamo ferma la formula del 50 per cento », e si è espresso il timore che la modificazione di questa formula possa distruggere la natura stessa del contratto di mezzadria. A mio avviso, ciò non è esatto. L'essenza del contratto di mezzadria è soprattutto quella di essere un rapporto associativo, una società, sia pure *sui generis*, tra concedente e mezzadro. La ripartizione delle quote non è che una modalità di questo rapporto, modificando la quale la mezzadria

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

può continuare ad esistere sia giuridicamente sia economicamente.

Quindi tutte le altre formule che sono state proposte ed escogitate sia pure nell'interesse della mezzadria e della produzione io ritengo (ed esprimo il parere della maggioranza e, in questo caso, forse di tutta la Commissione) si debbano ritenere non corrispondenti alla riforma del contratto di mezzadria che noi intendiamo fare.

Addossare al concedente il carico esclusivo della spesa per la concimazione, indubbiamente potrebbe significare per il mezzadro un alleggerimento corrispondente al 3 per cento; ma, dal punto di vista sociale e giuridico, non terrebbe conto di quella elevazione e di quella maggiore valutazione del lavoro, che si è operata, in sostanza, e che noi legislatori non possiamo non tener presente. Quindi, anche per questo riflesso, la Commissione non accetta questa modificazione, proposta da varie parti.

Si è detto: ma vi sono casi, come quello delle colture industriali, in cui bisognerebbe elevare la quota di riparto del 5 per cento; altri dicono invece che nei casi di investimenti per colture industriali bisognerebbe diminuire la quota di riparto.

La verità è contenuta in un concetto che ho già espresso, e cioè che la stessa natura del contratto di mezzadria — la collaborazione necessaria fra le due parti — esige che la formula sia unica, affinché non vi siano differenze e contestazioni, quali certamente verrebbero a verificarsi.

D'altro canto, mi permetto di far osservare alla competenza dell'onorevole Ferraris che precisamente le colture industriali richiedono un maggiore apporto di lavoro e che, semmai, proprio per questa colture industriali si dovrebbe arrivare a un riparto diverso, a una conclusione diversa da quella che egli ha proposto.

Ma, ripeto, la necessità di instaurare un regime di vera collaborazione fra concedente e mezzadro e il carattere unitario della gestione mezzadrile, hanno indotto la Commissione a tener ferma anche in questa ipotesi la formula unica di riparto nelle quote mezzadrili.

Nelle linee sostanziali ho così risposto agli emendamenti proposti. E pertanto la Commissione non accetta l'emendamento Tozzi Condivi; per quello Zanfagnini, avendo la Commissione ritenuto che due sole dovessero essere le quote di riparto, e cioè il 53 e il 60 per cento, l'introduzione di una terza quota implicherebbe, anche qui, quella tale indagine

analitica che noi riteniamo non confacente alla natura del rapporto e alla collaborazione ch'è necessario istituire.

Una voce all'estrema sinistra. Questi non sono argomenti che possano convincere! GERMANI, *Relatore per la maggioranza.* Ma ho già parlato tanto!

Per quanto riguarda l'onere a carico del concedente per le spese di concimazione, la Commissione respinge la relativa proposta e, quindi, l'emendamento Marconi.

Circa l'emendamento Grifone, Miceli ed altri, ho già risposto: la Commissione, nella sua maggioranza, si dichiara contraria.

Gli emendamenti Monticelli, Rivera, Scotti, Roselli, Viola non sono accettati dalla Commissione per le ragioni precedentemente dette.

L'emendamento Fora ha indubbiamente un contenuto concreto, ma la Commissione teme, anche in questo caso, che un eccessivo riferimento ai casi concreti, o un eccessivo frazionamento delle indagini e delle valutazioni, non torni a vantaggio del contratto di mezzadria e, in definitiva, del mezzadro; ragione per cui essa non può accettarlo. Altrettanto debbo dire circa l'emendamento Gui, che sostanzialmente si esprime nello stesso senso dell'onorevole Fora: noi riteniamo che queste valutazioni che debbono essere fatte con riferimento a condizioni precise e concrete non siano confacenti alla disciplina generale della mezzadria, e quindi, anche in questo caso, la Commissione non è d'accordo.

All'onorevole Marabini ho già risposto. Per le colture industriali vi sarà un maggiore apporto di lavoro, ma l'apporto di lavoro deve valutarsi complessivamente nell'andamento della gestione mezzadrile, che deve essere considerato in modo complessivo e non è conveniente sia spezzettato nelle singole coltivazioni.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Esaminerò i due tipi di emendamenti che più si discostano dal testo del progetto di legge proposto dal Ministero, sostanzialmente mantenuto dalla Commissione.

Vi è una serie di emendamenti con i quali si vuole ritornare alla quota del 50 per cento, salvo adottare qualche sistema di conguaglio più o meno importante.

Vi è, poi, un altro gruppo di emendamenti con i quali si vuol partire da un concetto della suddivisione prodotto per prodotto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Tali gli emendamenti degli onorevoli Grifone, Zanfagnini e Fora che possono avere una apparenza di giustificazione; ma questi emendamenti urtano contro difficoltà pratiche e sono, quindi, inapplicabili.

Io ritengo che ritornare al 50 per cento sia assolutamente impossibile; la situazione è tale che non si potrebbe considerare alcuna ipotesi del genere, più o meno abilmente formulata.

È stata qui ricordata la tregua mezzadrile come origine di questo 53 per cento; l'onorevole Tozzi Condivi ha ricordato anche la conclusione della tregua mezzadrile, cioè la formula per cui si faceva salvo il diritto di sostenere di nuovo, anche in futuro, una ripartizione del 50 per cento. La tregua mezzadrile adottò tale formula per superare le obiezioni: in sostanza, il 53 per cento veniva dato in due quote, un 50 per cento, quale originaria quota del mezzadro, e un 3 per cento che il mezzadro prelevava dalla quota padronale. Questa *fictione juris* è venuta assai presto a cadere, una volta che la tregua mezzadrile fu trasformata, ed anche prima della sua trasformazione in legge, in quanto attraverso la tregua stessa si dava al mezzadro il diritto di prelevare in natura quella parte di prodotto che non fosse stata sottoposta ad ammasso.

In pratica, il 53 per cento è, ormai da tre anni, la quota spettante al mezzadro. Nella tregua mezzadrile si accolse il principio teorico della ripartizione al 53 per cento, ma si aggiungeva anche quella espressione che ha ricordato il relatore, in cui si premetteva che il 53 per cento era una liquidazione anticipata degli aumenti che si riconoscevano dovuti al mezzadro per compensare il suo apporto di lavoro ed anche, seppur modesto, di capitale.

Quindi, il 3 per cento non è stato dato a caso.

Quando partecipammo ai lavori preparatori dell'atto, stipulato nel 1947, da cui ha preso le mosse la legislazione successiva, ci siamo resi conto della effettiva quota di riparto tra mezzadro e concedente, quota che era fissata dalla legge nella misura del 50 per cento, ma che, attraverso una serie di adattamenti economici, era sempre superiore al 50 per cento. Questi adattamenti erano costituiti da quei vantaggi che il mezzadro aveva nei vari patti colonici, in modo che la sua remunerazione superava sempre il 50 per cento, oscillando tra una media del 56, 61, 63 per cento dell'intero prodotto del fondo. Abbiamo ritenuto però che, volendo aumentare la quota del mezzadro, dovevamo tener conto degli altri oneri addossati al concedente,

non essendo prudente, per non premere troppo sull'azienda, superare il 53 per cento, perché altrimenti ciò avrebbe potuto significare un vantaggio economico, rispetto al mezzadro, capace di scoraggiare la mezzadria, a vantaggio di altre forme di conduzione.

Con tutti gli oneri che al concedente sono stati imposti, si è prodotto un notevole spostamento di ripartizione, oltre il quale, economicamente, non si potrebbe andare. Questa legge propone, tra gli oneri del concedente, non solo il 3 per cento della quota, ma anche un onere per miglioramenti, il quale, in taluni casi, è immediatamente riprodotto di reddito ed in altri casi (dove questi oneri sono più elevati) costituisce, invece, un investimento fatto più a scopo sociale che immediatamente produttivo. Abbiamo, quindi, uno spostamento anche per questo secondo onere ed abbiamo, poi, un terzo spostamento con la soppressione, ormai completa, delle donazioni e delle prestazioni gratuite, sicché possiamo calcolare che dell'8 per cento viene spostata la quota del concedente per essere attribuita in parte al mezzadro sotto forma, ripeto, di mancata corresponsione di obblighi, e in parte per essere reinvestita nel fondo.

Oltre questi limiti ritengo che sia imprudente andare, soprattutto in questo momento in cui i prezzi hanno avuto, in taluni settori, flessioni abbastanza notevoli, gli oneri gravanti sul concedente sono aumentati, l'interesse economico per la conduzione a mezzadria potrebbe venire a mancare, a beneficio di altre forme — affittanza, bracciantato — che non ci sembra utile incoraggiare, a scapito della mezzadria classica.

Ciò dal punto di vista della giustificazione di questi spostamenti. Ma questo spostamento di quota viene attaccato anche da un altro punto di vista: dal punto di vista della sua meccanicità; e le obiezioni provengono tanto da teorici dell'una parte politica, quanto da teorici dell'altra parte. In realtà le obiezioni sono di natura giuridica e di natura economica. Di natura giuridica, perché si dice che, spostando la quota del riparto, abbiamo ucciso la mezzadria, dato che una mezzadria in cui non si divide più al 50 per cento non è più mezzadria. Io debbo però ricordare che la mezzadria si chiamava così anche quando la quota del mezzadro era inferiore al 50 per cento. Tra i patti colonici stipulati dal 1922 al 1938 ve ne sono ancora taluni — per lo meno uno, ed è in una provincia dell'Italia settentrionale — in cui la quota del mezzadro è sensibilmente inferiore al 50

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

per cento. Tuttavia, anche in quel caso, nessuno contestò che questo contratto fosse un contratto di mezzadria, poiché ricorrevano tutte le condizioni giuridiche di tale definizione.

Non è, quindi, l'entità della quota, ma il rapporto tra podere e famiglia, tra concedente e colono che stabilisce l'essenza del contratto mezzadrile. In questa specie di società siamo di fronte ad un vero e proprio contratto di mezzadria e non a un contratto di pura compartecipazione, o a un contratto di puro lavoro. Ed è per questo che lo spostamento della quota non incide sulla natura giuridica del contratto, che noi possiamo considerare contratto di mezzadria anche se la ripartizione non è fatta al 50 per cento, così come non era fatta al 50 per cento in vastissime zone.

Vi sono preoccupazioni di altro genere: spostando la quota — si è detto — si spostano anche i principi dell'associazione e della direzione.

Comprendo che possano essere state fatte queste considerazioni; ma non mi pare che esse abbiano una seria consistenza, in quanto si hanno tipi tradizionali di società, nello stesso codice civile, in cui la direzione dell'impresa associata è data alla parte che conferisce un minor apporto di capitale.

Non vedo, quindi, alcuna obiezione seria dal punto di vista giuridico a questo spostamento di quota, e non vedo — per conseguenza — alcun pericolo in questo spostamento di quota.

Esso è giustificato, e non mi dilungo su questo argomento perché è stato molto ben considerato dal relatore.

Noi riscontriamo nei prezzi ascendenti (ascendenti molte volte nominalmente, ma discendenti in realtà) delle curve diverse tra remunerazione di capitale e remunerazione di lavoro.

Non dobbiamo dimenticare che precisamente oggi la remunerazione della manodopera ha un'importanza maggiore di quella che aveva, nel costo definitivo del prodotto, 10 o 12 anni fa; ed allora è anche giusto che questo lavoratore, che si è associato ad un'impresa produttiva e pone a disposizione di questa impresa la sua forza di lavoro, abbia una remunerazione che sia — non solo dal punto di vista proporzionale, ma anche dal punto di vista assoluto — superiore a quella che aveva precedentemente.

Io non voglio stabilire un parallelo, che non sarebbe possibile istituire per la diversa stabilità del lavoro; ma, indubbiamente, l'aumento di questa remunerazione si giu-

stifica con la maggiore importanza che la manodopera, cioè il lavoro, ha nel costo di produzione.

Venendo a determinare questa maggiore importanza, noi abbiamo creduto di fermarci a questa cifra, perché da tutti i conti economici che abbiamo potuto fare su indici generali, questa cifra appare tollerabile a carico del concedente, ed appare un giusto compenso a favore del mezzadro.

Si è respinto nel progetto ministeriale e nel progetto della Commissione il concetto della diversa ripartizione caso per caso, o anche per serie di casi. E, secondo me, questo rigetto è stato opportuno e necessario.

So bene che, per una teoria la quale pretenda raggiungere in astratto una perfetta adeguatezza ai singoli casi, il concetto anzidetto sarebbe, idealmente, migliore; ma so anche bene che molte volte abbiamo incontrato difficoltà nell'adeguamento dei singoli casi. La norma, ritenuta astrattamente migliore, dà origine in pratica a molte e gravi controversie, e non è fonte di sicura remunerazione e di stabilità, ma fonte di liti, senza che alcuna delle due parti — concedente e mezzadro — abbiano guadagnato nulla da questa ripartizione caso per caso.

Una ripartizione del genere è proposta non solo da teorici della sinistra, ma anche da teorici della destra, perché essa, astrattamente considerata, è quella ideale. Senonché, ripeto, è praticamente inapplicabile.

Vediamo, infatti, come l'onorevole Grifone — che ieri ha sostenuto con tanto valore e virtuosità dialettica la tesi degli apporti — abbia cercato di dimostrare che questi apporti si possono calcolare facilmente. In tal modo noi trasformeremmo il mezzadro in un lavoratore salariato, e, se anche ciò non fosse profondamente innaturale in un contratto di mezzadria, ci troveremmo di fronte a difficoltà pratiche insuperabili. Non basta calcolare quale sia la forza lavorativa della famiglia colonica, per determinare l'apporto effettivo; bisognerebbe controllare quanto di quel lavoro è stato impiegato in quell'azienda. Infatti una parte di lavoro può essere impiegata fuori dell'azienda.

MICELI. Si deve considerare il lavoro effettivo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora, bisognerebbe ricorrere ad un contabile, per registrare le ore di lavoro prestate in ciascuna azienda.

Ecco come il concetto, che sembrerebbe di così facile attuazione, non solo è innaturale, ma è inapplicabile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Dal punto di vista del concedente, come si fa a calcolare il valore del capitale? Ieri si è detto: in base ai valori catastali. Ma noi sappiamo come il catasto — non solo per norme di legge, ma per la stessa natura dell'istituto fiscale — segua lentamente tutte le modificazioni introdotte nelle aziende: le segue malamente, quando si tratti di aumento di produzione (perchè tutti hanno interesse a nascondere al fisco un aumento di produzione); le segue malamente anche quando si tratti di diminuzione della produzione.

Si verifica sempre un ritardo notevole tra catasto e realtà; e avremo sempre, di conseguenza, una valutazione di apporti che non sarà mai corrispondente alla realtà.

Vi sono, poi, gli apporti dei capitali liquidi, gli apporti di lavoro direttivo, che non si possono classificare in nessun modo in base a una tariffa.

È molto difficile classificare, in base a una tariffa, una prestazione personale, è quindi presso che impossibile valutare il valore della prestazione professionale del concedente nella direzione dell'azienda, valutare l'entità del suo capitale liquido e di quelle mille altre attività che non sono facilmente valutabili.

Che cosa avverrebbe, poi, nel caso di una annata sfavorevole? Secondo la teoria dell'apporto, avremmo che il contratto di associazione si trasformerebbe in un vero contratto di lavoro: il mezzadro pretenderebbe di essere pagato in base alle ore di lavoro, e non si preoccuperebbe dei risultati della produzione, il che è perfettamente giusto sinché noi abbiamo di fronte un'azienda condotta con salariati, in cui una sola delle parti corre il rischio della produzione, sia positivo che negativo. Ma qui noi non potremmo assolutamente conciliare questo rischio semplicemente negativo con la essenza di un contratto associativo.

A parte ciò, io vedo in queste teorie astrattamente perfette il lato negativo pratico, il lato della perpetua contesa che si accenderebbe in ogni podere d'Italia. Ed è questa ragione che mi ha fatto rigettare quei concetti che molti economisti agrari erano venuti a suggerire ma che, di fronte al duro aspetto della realtà pratica, essi stessi hanno riconosciuto, nell'attuale momento, inapplicabili.

Ritorniamo, quindi, al punto di partenza: commisurazione dei diritti del concedente e del mezzadro in base ad una quota fissa della produzione. Sono stati ricordati alcuni patti stipulati nell'altro dopoguerra: il famoso

patto Paglia-Cauda, dal nome dei due primi firmatari, a Bologna nel 1920; il patto Perugini, il patto Saponaro. Tutti patti locali aventi valore molto ristretto, e durata limitata. Erano tutti patti, quindi, che avevano un valore ben diverso in confronto a questa legge di portata nazionale. Le conquiste di allora non si possono, certo, paragonare con quelle di oggi, che riguardano tutta la classe mezzadrile italiana, mentre quei tre patti riguardavano solamente una minima parte di essa.

Se esaminiamo bene quei contratti — che io conosco — riscontriamo come questa legge, seppure in qualche punto non raggiunga le quote di ripartizione stabilite in quei contratti, in altri punti li supera dando ai mezzadri soddisfazioni più reali e più durature di quelle che in essi fossero prevedute.

MICELI. La prelazione.

SEGGI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. E non solo la prelazione: quei patti li conosco bene anch'io. Voi avete ricordato gli argomenti a favore della vostra tesi: non vi sto a ricordare quelli contrari, la durata del contratto, per esempio.

Quindi, siamo di fronte a questa prima alternativa: riparto fisso, sia pure con quelle due graduazioni dell'articolo 10, oppure ripartizione fatta secondo le zone, o addirittura secondo i poderi di ciascuna zona. Io mi dichiaro ancora nettamente favorevole al testo del progetto di legge e mantengo fede a quelle che sono state sempre le mie idee in proposito, di avere norme chiare e precise le quali diano dei diritti precisi, e non semplicemente il diritto di adire una magistratura per iniziare una causa.

A proposito del 53 per cento, vi è una serie di altri emendamenti che lo ammettono, ma in un'altra forma. Secondo alcuni, una parte, o tutta la spesa dei concimi viene spostata dal mezzadro al concedente. Secondo qualche altro emendamento viene addirittura spostata la spesa non solo per i concimi ma anche per gli anticrittogamici; l'emendamento Rivera, per esempio.

Abbiamo provveduto a fare dei calcoli per vedere se mediamente quella spesa di concimi ed anticrittogamici rappresenti il 3 per cento del prodotto lordo vendibile; ma questi calcoli sono stati impossibili, in mancanza di elementi sicuri al riguardo. Mentre possiamo calcolare con sufficiente precisione il 3 per cento del prodotto lordo vendibile, e quindi sapere cos'è il 3, 4, 7 per cento posto a carico del concedente, non sempre possiamo calcolare il costo dei concimi e, tanto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

meno, quello degli anticrittogamici, perchè vi sono poderi in cui non si usano, per la natura stessa delle culture.

Vi sono, poi, poderi in cui l'uso dei concimi è molto notevole ed altri, invece, in cui l'uso dei concimi è scarso.

Ed ancora: nei poderi più poveri la remunerazione del mezzadro sarebbe sensibilmente inferiore, perchè in quelli, di solito, si fa più scarso uso di concimi; mentre nei poderi ricchi maggiore sarebbe la remunerazione del mezzadro, perchè più forte l'uso degli anticrittogamici e dei concimi. Quindi, nella normalità, si avrebbe un singolare spostamento: coloro che hanno di più avrebbero ancora di più e coloro che hanno magra percentuale, per la povertà del podere, avrebbero ancora di meno, perchè poco a loro sarebbe di giovamento questa norma, escogitata con tanta abilità ma con scarsa aderenza alla realtà.

Soprattutto, il mezzadro non saprebbe quali siano i suoi diritti e si correrebbe questo rischio: il concedente potrà tendere a diminuire il suo onere, concimando di meno, facendo minori pratiche antiparassitarie, contando su una annata nella quale le coltivazioni andranno bene ugualmente, anche senza il solfato di rame o con minor uso di concimi, una volta che l'onere fosse ad esso adossato.

La remunerazione del mezzadro sarebbe aumentata sì, ma in senso inverso a quello che noi vogliamo: cioè dando una quota maggiore al mezzadro del podere più ricco, mentre si avrebbe minor impiego di concimi e di anticrittogamici.

Questa norma mi pare pericolosa, dal punto di vista economico, non meno che dal punto di vista sociale e giuridico.

Sostanzialmente, nell'esprimere la mia opinione, ho inteso aderire al testo originario.

Solo poche parole devo aggiungere per dichiarare, com'è mio obbligo, che sono dello stesso parere della Commissione, che ha respinto tutti gli emendamenti, e me ne duole.

Mi sembra dunque che, eliminando equivoci e controversie, il testo originario, migliorato dalla Commissione, sia ancora quello che meglio si adegua alla realtà.

In particolare, non posso accettare l'emendamento Tozzi Condivi, né l'emendamento Zanfagnini, per il quale ho detto, come per l'emendamento Fora, che il punto di vista, teoricamente sostenibile, mi sembra praticamente inapplicabile.

Non posso accettare gli emendamenti Marconi, perchè urtano contro un principio

indiscutibilmente affermato: cioè lo spostamento a vantaggio del mezzadro del podere più ricco.

Non posso accettare, per i motivi espressi, l'emendamento Grifone, il quale tende a trasformare la mezzadria in un contratto di salariato.

Non posso neanche accettare l'emendamento Monticelli, anche se esso intende, in qualche modo, aiutare i piccoli proprietari, perchè sono troppi i poderi dei piccoli proprietari che si trovano nella posizione peggiore. Di fronte a due poveri diavoli, non si può non riconoscere che anche il mezzadro del piccolo proprietario ha bisogno dello stesso trattamento del mezzadro del grosso proprietario.

Per gli stessi motivi, non mi sembra accettabile l'emendamento Roselli.

Ho già espresso il parere riguardo agli emendamenti Rivera.

L'emendamento Scotti si propone di incoraggiare gli impianti di nuove colture viticole o frutticole, riducendo al 50 per cento la quota del mezzadro, in modo da stimolare l'interesse del proprietario ai nuovi impianti. Questo, temporaneamente: ma non si sa bene per quale periodo di tempo si dia una remunerazione del 50 per cento al proprietario e del 50 per cento al mezzadro. Ritengo che ciò rappresenterebbe una profonda ingiustizia perchè non vi è alcuna ragione per trattare diversamente il proprietario che cominci, ad esempio, domani a costituire un nuovo impianto di colture viticole o frutticole, da chi lo abbia fatto in passato. L'intendimento lodevole di incoraggiare nuovi impianti lo possiamo raggiungere altrimenti, come lo raggiungiamo normalmente attraverso premi e contributi, sufficienti per incoraggiare i nuovi impianti che, come si sono diffusi col riparto al 50 per cento, si diffonderanno anche col riparto al 53 per cento. Non vi è alcun motivo per cui la costituzione di nuovi impianti viticoli o frutticoli non debba diffondersi con la remunerazione al 53 per cento, perchè, indubbiamente, al maggior investimento corrisponde un maggior utile globale.

I motivi economici che hanno spinto il proprietario a costituire quegli impianti quando la divisione era al 50 per cento, continueranno a spingere il concedente ad investimenti in impianti frutticoli e viticoli anche con la ripartizione al 53 per cento. Quindi, lo stimolo economico a questi investimenti permane anche secondo il nuovo riparto. Direi, anzi, che la diminuita quota gioverà, in un lasso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

di tempo piuttosto lungo, ad intensificare la produzione, così come tutte le spinte agli alti salari sono socialmente ed economicamente utili, in quanto incoraggiano a maggiori perfezionamenti tecnici per rendere il capitale produttivo anche in regime di alti salari. Così si verifica in America dove vediamo alti salari ed alti redditi. Pertanto, una maggiore remunerazione del lavoro non frena i miglioramenti tecnici, ma li sprona perché soltanto a mezzo di questi miglioramenti il concedente potrà aumentare il reddito e il valore dominicale dell'azienda.

Ritengo, poi, che l'emendamento Gui non si possa accogliere. Ne riparleremo quando sarà realizzato l'ordinamento regionale che tradurrà in pratica i confini ed i limiti della potestà normativa della regione. Trattammo la questione all'inizio della discussione, e respingemmo una proposta sospensiva che voleva demandare la legislazione in questa materia alla regione.

Le leggi non sono come la cosa passata in giudicato, che fa stato e non si può modificare; le leggi sono modificabili e potremmo avere fatto anche una esperienza che ci spinga ad accettare la tesi dell'onorevole Gui.

Circa l'emendamento Marabini-Cremaschi Olindo, sono d'accordo con l'onorevole relatore: non vedo la necessità di modificare la quota del riparto a seconda dei prodotti. È bene che la quota stessa sia uniforme. Non accetto neppure l'emendamento Viola.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Come, la Camera ha udito, Commissione e Governo non hanno accettato nessuno degli emendamenti presentati all'articolo 10.

L'emendamento sostitutivo che più si discosta dal testo base è quello Grifone.

Onorevole Grifone, lo mantiene?

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Mantengo.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi dichiariamo di votare a favore dell'emendamento Grifone, e pensiamo sia necessario ribadire brevemente i motivi per cui riteniamo indispensabile questo emendamento. Per mantenere utilmente in vita la mezzadria è necessario adottare un criterio di ripartizione in base agli apporti.

L'onorevole ministro dell'agricoltura, dal punto di vista della sostanza, ha, con le sue dichiarazioni, mutato un po' le nostre posizioni di partenza. Ad ogni modo, fare il conto degli apporti non rappresenta un'operazione di alta matematica. Io ho qui una pubblica-

zione della Federmezzadri nella quale si riporta un'inchiesta su un podere della contessa Canevaro Guicciardini condotto a mezzadria da Bertoli Guido. In tale inchiesta, che non è l'unica in materia, vengono in tutte cifre riportati: il valore del terreno, il compenso per la direzione, il beneficio fondiario, ecc. Tutto questo porta ad un totale di ripartizione del 60.74 per cento per la famiglia colonica e del 39.26 per l'altra parte: siamo quindi ben lontani da quel 53 che è stato indicato.

Le difficoltà, secondo il ministro, sono quelle di calcolare il lavoro; ma noi non abbiamo mai proposto di fare una divisione podere per podere, o, come si è detto, anno per anno, oppure — come l'onorevole Germani ha accennato — per le diverse fasi dello stesso anno. Questo sarebbe ridicolo.

Noi diciamo: come è possibile, per l'equo affitto, stabilire dei canoni-tipo per i singoli fondi, senza che si debba fare un calcolo analitico dell'affitto caso per caso, così, e forse in forma più facile, è possibile procedere alla fissazione di quote per i vari « tipi » di mezzadria. Evidentemente, non sarà una cosa perfetta, perché anche nello stesso ambito della classifica vi possono essere delle differenze, ma sarà cosa molto meno imperfetta di quella di stabilire una quota unica del 53 per cento per tutte le colture, per tutte le altitudini e per tutta la superficie della Repubblica italiana.

Noi non pretendiamo di raggiungere la perfezione, ma desideriamo evitare queste gravi sperequazioni. Ci sono dei calcoli sull'ettaro-coltura che ci dicono con una certa approssimazione quante sono le giornate di lavoro per un ettaro di coltura cerealicola; intanto questo potrebbe essere un punto di partenza per il calcolo della mano d'opera.

Per quanto riguarda la valutazione dell'apporto della proprietà, è strano che un membro del Governo arrivi a questa enormità: cioè a dire che la proprietà deve avere un determinato valore basso quando deve pagare le tasse, ma che questo non deve essere assolutamente preso in considerazione se deve servire a calcolare l'apporto fondiario in un contratto associativo nel quale l'altro apporto sostanziale è il lavoro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho detto questo.

MICELI. È vero che il ministro molto abilmente ha scelto per la sua tesi il caso del vigneto fillosserato, cioè di quel vigneto che per il catasto avrebbe un valore maggiore del reale...

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora non si può utilizzare il catasto: siamo d'accordo.

MICELI. Ma è anche vero, che tale caso è o eccezionale o addirittura ipotetico, perché sappiamo che in genere le classazioni catastali riproducono valori fondiari inferiori agli effettivi.

Da ultimo c'è stato un motivo che è di completa invenzione dell'onorevole ministro: quello dell'annata scarica, dell'annata in cui non c'è resa. Egli ha detto che in questo caso, applicando la teoria degli apporti da noi caldeggiata, garantiremmo un minimo di reddito al lavoro, ma non garantiremmo tale minimo alla proprietà. Ma da che cosa è stato indotto l'onorevole ministro a fare tale gratuita affermazione? Buona o cattiva che sia l'annata, il lavoratore fa il suo lavoro, il capitale terra è sempre il medesimo.

Ora, se l'onorevole ministro non ha altri argomenti per controbattere la nostra tesi, vuol dire che noi abbiamo colto proprio nel segno.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ma è il riferimento al salario che porta a questo.

MICELI. Non vi è alcuna relazione. Rimaremo intatto il valore delle proprietà, e quello del lavoro, qualunque sia l'esito dei raccolti, è logico che intatte rimarranno le quote di riparto: tali quote invece di applicarsi ad un normale valore del prodotto si applicheranno ad un valore molto ridotto dello stesso, se la produzione è scarsa. Noi quindi, non solo dal punto di vista dell'equità che viene riconosciuta da tutti in senso astratto, ma dal punto di vista dell'interesse della mezzadria, insistiamo assolutamente per l'accoglimento di questo emendamento, perché solo così l'istituto della mezzadria potrà utilmente continuare a vivere nell'agricoltura moderna.

Variando la quota con gli apporti, noi avremo infatti una gara per l'aumento degli apporti stessi: da una parte la proprietà cercherà di investire al massimo, dall'altra il lavoro cercherà quelle culture più perfezionate che possano far aumentare il reddito; e solo in questo modo l'istituto della mezzadria si aggiornerà veramente, adeguandosi alle esigenze della tecnica agraria. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TONENGO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONENGO. Ritengo che i contadini debbano essere parificati nel beneficio del pro-

gresso economico ad altre categorie: sono quindi favorevole al sistema della quota fissa, purché sufficientemente elevata.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo Grifone:

ART. 10.

« Le quote di riparto tra i contraenti sono stabilite in base alla effettiva entità dei rispettivi apporti di lavoro e di capitale, e sono determinate dal contratto collettivo.

« L'apporto del capitale fondiario è determinato a norma del successivo articolo 26.

« L'apporto del lavoro è determinato in base alle tariffe sindacali vigenti per i salariati agricoli ».

ART. 10-bis.

« Fino a quando il precedente articolo non verrà applicato, spetta al mezzadro una quota non inferiore al 55 per cento dei prodotti ed utili del fondo se questo è situato ad una altitudine inferiore ai 400 metri, e al 60 per cento se situato ad un'altitudine superiore ai 400 metri ».

ART. 10-ter.

« Ogni ripartizione dei prodotti ed utili diversa da quella prevista dalla presente legge è vietata, salvo che sia più favorevole al mezzadro, anche nei casi in cui per contratto collettivo, per convenzione o per consuetudine i prodotti di spettanza del mezzadro vengono lavorati o trasformati o immagazzinati in impianti di pertinenza del concedente ».

(*Non è approvato*).

Procediamo adesso alla votazione per commi dell'articolo 10 nel testo della Commissione, accettato dal Governo. Al primo comma vi sono un emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, uno dell'onorevole Marconi ed un altro dell'onorevole Rivera. Non essendo l'onorevole Marconi presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento. Gli altri due emendamenti nella sostanza sono uguali, e pertanto quello dell'onorevole Rivera rimane assorbito dall'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, del seguente tenore:

« Al mezzadro spetta nella ripartizione dei prodotti e degli utili il 50 per cento »:

Onorevole Tozzi Condivi, mantiene il suo emendamento?

TOZZI CONDIVI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:

« Al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 53 per cento dei prodotti e degli utili del fondo ».

(È approvato).

L'onorevole Scotti Alessandro ed altri propongono due emendamenti da inserire tra il primo ed il secondo comma.

Onorevole Scotti, mantiene i suoi emendamenti ?

SCOTTI ALESSANDRO. Li mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo Scotti Alessandro:

« Detta quota può essere ridotta al 50 per cento qualora il proprietario assuma a suo carico la spesa della normale concimazione chimica ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo, subordinato al primo:

« Detta quota può essere ridotta al 50 per cento per le aziende a prevalente cultura viticola o frutticola, quando la ricostituzione od il nuovo impianto di tali culture sia avvenuta a totale carico del proprietario o concedente ».

(Non è approvato).

Passiamo al secondo comma.

V'è anzitutto il seguente emendamento sostitutivo Monticelli:

« Per i poderi compresi nelle zone di economia montana od a economia particolarmente povera in confronto a quelle delle zone circostanti, tale quota sarà aumentata fino ad un limite massimo del 56 per cento ».

Vi insiste l'onorevole presentatore ?

MONTICELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Zanfagnini, che propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Tale quota potrà essere elevata fino al 57 e al 60 per cento in relazione alla minore produttività del fondo, da stabilirsi in base alla classifica catastale, se aggiornata, e al maggiore apporto di scorte da parte del mezzadro ».

L'onorevole presentatore lo mantiene ?

ZANFAGNINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Segue l'emendamento Tozzi Condivi:

« Potrà essergli assegnata una ulteriore percentuale fino ad un massimo del 10 per cento quando per cause varie la produzione sia particolarmente danneggiata o ridotta ».

Ella insiste sul suo emendamento, onorevole Tozzi Condivi ?

TOZZI CONDIVI. Lo ritiro, perchè era connesso alla quota del 50 per cento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il testo della Commissione fino alle parole « non inferiore a 400 metri »:

« Tale quota è pari al 60 per cento per i poderi compresi in zone ad economia montana, intendendosi per tali quelle ad altitudine non inferiore a 400 metri ».

(È approvato).

A questo punto v'è l'emendamento aggiuntivo Fora:

« o quelle che, pur essendo ad altitudine inferiore, abbiano una economia egualmente povera: per naturale sterilità del terreno, per scarsa alberatura, per assenza di redditizie culture industriali ed allevamenti zootecnici ».

Lo mantiene, onorevole Fora ?

FORA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte del secondo comma nel testo della Commissione:

« e caratterizzate da notevole prevalenza di seminativi e pascoli di bassa produttività ».

(È approvata).

Seguono ora i due emendamenti aggiuntivi Zanfagnini e Marabini. L'emendamento Zanfagnini dice:

« Spetta in ogni caso al mezzadro una aggiunta del 5 per cento sulle colture industriali ».

L'emendamento Marabini ripete lo stesso concetto:

« Per le colture industriali il riparto deve essere aumentato del 5 per cento a favore del colono. Per l'uva di vigneto al mezzadro spetta una quota di riparto del 60 per cento ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Quindi, in sostanza, i due emendamenti sono quasi identici. Pongo in votazione prima l'emendamento Marabini, che è il più ampio.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Zanfagnini.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. È assorbito, signor Presidente.

ZANFAGNINI. Non è assorbito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io ho messo appositamente ai voti prima l'emendamento Marabini, molto più vasto in quanto contempla anche un riparto al 60 per cento. Non avendolo votato per divisione, è legittimo che votiamo anche l'emendamento Zanfagnini.

L'emendamento Zanfagnini chiede di aggiungere il 5 per cento a favore del mezzadro sulle colture industriali.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione del terzo comma dell'articolo 10 nel testo della Commissione:

« Sino a che non siano costituiti gli organi della regione, alla determinazione di tali zone provvede una commissione compartimentale, istituita con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste e composta dai seguenti membri: il presidente della corte d'appello competente per territorio o un magistrato da lui delegato che la presiede; il capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura; due tecnici; tre concedenti e tre mezzadri nominati su designazione, in numero doppio, dalle rispettive organizzazioni di categoria ».

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Su questo punto la Commissione è d'accordo con me. Noi abbiamo rimandato all'ultima parte della legge ogni questione riguardante gli organi giurisdizionali.

Sarebbe quindi opportuno rimandare anche la votazione di questo capoverso all'ultima parte della legge.

GUI. Ma qui non si tratta di giurisdizione!

TOZZI CONDIVI. Sì, ma siccome dobbiamo creare un organo consultivo....

PRESIDENTE. Si tratta di un organo tecnico-amministrativo.

Qual'è il parere della Commissione sulla proposta dell'onorevole Tozzi Condivi?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Poiché si tratta di un organo tecnico, ritengo si debba mantenere il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho accettato il concetto dall'onorevole Tozzi Condivi per gli organi giurisdizionali, mentre qui si tratta di organi amministrativi. Ritengo sia meglio definire ora questo argomento e non reputo opportuno il rinvio. Aderisco quindi alla tesi della Commissione.

MANNIRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Prima di procedere alla votazione di questo capoverso, vorrei pregare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di dare un chiarimento circa la situazione che si determina in quelle regioni in cui tutti gli organi regionali sono costituzionalmente già stabiliti e costituiti. In questo capoverso dell'articolo che stiamo per votare, si prevede l'ipotesi quasi di una soluzione di transizione, in quanto si dice « fino a che non siano definiti gli organi della regione ».

Ora, desidererei sapere che cosa avviene in quelle regioni in cui gli organi sono già costituzionalmente stabiliti.

Il chiarimento lo reputo opportuno perché, per esempio, nella regione sarda, quando il consiglio regionale si è permesso di legiferare in questa materia di contratti agrari, la relativa legge è stata impugnata dal Governo per incompetenza. Per di più la mia preoccupazione aumenta quando tengo presente una recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, la quale ha stabilito che gli organi regionali non hanno competenza a legiferare in materia di contratti agrari, in quanto si è ritenuto che tale materia attenga specificamente al diritto privato e non alla tecnica dell'agricoltura. Ora, in questa situazione di incertezza, ritengo che una chiarificazione da parte del ministro e del relatore sia quanto mai opportuna e necessaria. Se essi riterranno che i consigli regionali già costituiti avranno competenza per fare quanto è previsto nell'articolo che stiamo per votare, si avrà un'interpretazione autentica della legge, e domani non potranno sorgere dubbi sull'applicazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi pare che la questione non sorga di fronte al testo chiaro del disegno di legge che dice « fino a che non siano costituiti gli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

organi della regione». Quando gli organi regionali saranno costituiti, saranno essi che determineranno queste norme.

Non vedo, quindi, la preoccupazione del collega Mannironi.

MANNIRONI. Allora lo si dovrebbe per lo meno dire qui.

PRESIDENTE. Evidentemente in questa sede non possiamo dirimere le controversie — abbastanza numerose — che potranno sorgere fra la regione e lo Stato nei riguardi delle varie attribuzioni.

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Rimangono due emendamenti aggiuntivi, uno dell'onorevole Monticelli e l'altro dell'onorevole Gui. L'onorevole Monticelli mantiene il suo?

MONTICELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione:

« Qualora però il concedente sia piccolo proprietario ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della presente legge, le spese poderali e le eventuali perdite del conto stalla si ripartiscono nella stessa misura dei prodotti e degli utili.

« La quota di riparto fissata nel primo e secondo comma del presente articolo, è comprensiva di tutti i premi attribuiti al mezzadro per patto collettivo o individuale, o per consuetudine locale, e che incidono sulla quota stessa salvo per ciò che concerne i premi di produzione per colture industriali e allevamento bozzoli ».

(Non è approvato).

L'onorevole Gui insiste nel suo emendamento?

GUI. Per le ragioni di opportunità esposte dal ministro e dal relatore, non insisto.

PRESIDENTE. Resta così approvato l'intero articolo 10 nel testo della Commissione.

CAPPI. Chiedo di parlare per domandare l'applicazione dell'articolo 85 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per le stesse ragioni che ci hanno spinto alcuni giorni fa a chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, cioè per l'urgenza, che a nostro avviso esiste, che questa legge sia rapidamente approvata; perché, dovendo poi passare al Senato, non potrà ottenere la sua definitiva approvazione se non tra qualche mese; essendo urgente che l'approvazione definitiva del disegno di legge avvenga

in tempo utile a disciplinare i rapporti contrattuali per la prossima annata agraria, io domando che, in applicazione dell'articolo 85 del regolamento, la discussione ulteriore e la formulazione degli articoli siano deferite alla Commissione permanente per l'agricoltura, salvo il ritorno all'Assemblea per l'approvazione dei singoli articoli. Ciò con questa eccezione: che da questo deferimento alla Commissione venga escluso l'ultimo titolo, che riguarda le disposizioni transitorie, le quali, per una evidente ragione, non si possono formulare e discutere se non si conosce il testo della legge: così come avviene in caso di codificazione, in cui le disposizioni transitorie dei codici sono approvate quando è già stato approvato l'intero complesso del codice.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Cappi propone di deferire alla competente Commissione permanente la formulazione dei rimanenti articoli di questo disegno di legge, eccezion fatta per quelli che sono compresi sotto il titolo VI: « Disposizioni finali e transitorie ».

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Il gruppo comunista è contrario alla proposta Cappi.

Innanzitutto, per una ragione di sostanza. Noi riteniamo che il disegno di legge che abbiamo dinanzi sia uno dei più importanti che la Camera, dalla sua costituzione, sia stata chiamata a discutere. Riteniamo che la materia compresa in questo disegno di legge (anche quella che ancora non abbiamo preso in considerazione, cioè tutta la parte rimanente relativa alla mezzadria, all'affitto, alla colonia parziaria e alla compartecipazione) sia tale da far ritenere inopportuno il rinvio alla Commissione.

Noi vediamo in questa proposta un esaurimento evidente dei poteri del Parlamento. Infatti, con l'accoglimento della proposta dell'onorevole Cappi, si verrebbe a sottrarre alla discussione della Camera in seduta pubblica una materia di capitale importanza. (*Commenti*).

Ci troviamo di fronte al primo, sia pur debole, tentativo di affrontare i problemi delle riforme strutturali del nostro paese (di quelle riforme che continuamente si richiamano nelle affermazioni programmatiche) e che non è giusto sottrarre tali problemi al pubblico dibattito.

Ma poi vi è anche una obiezione che deriva proprio dal dispositivo dell'articolo del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

regolamento citato dall'onorevole Cappi. In quell'articolo è detto che la Camera può decidere il rinvio alla Commissione, previa approvazione dei criteri informativi della legge. Ora, noi neghiamo che la Camera abbia deciso sui criteri informativi di questa legge: poiché, se vi è stata una legge dibattuta, in cui la stessa maggioranza si è dimostrata perplessa e divisa, è proprio questa. Io ho il dovere di ricordare che la discussione generale su questo disegno di legge si concluse con una votazione che ebbe luogo in circostanze drammatiche per l'intervento della proposta Caronia. In quell'occasione lo stesso partito di maggioranza si dimostrò diviso: infatti, circa metà del gruppo di maggioranza, astenendosi dal voto, praticamente si dichiarò contro il passaggio agli articoli. Mancava dunque e manca tuttora una chiara indicazione sui criteri direttivi.

Se noi volessimo deferire questo disegno di legge alla Commissione in sede legislativa dovremmo aprire oggi una discussione sui criteri informativi e trovare una maggioranza per essi. La discussione che è avvenuta finora ha riguardato la giusta causa ed altri istituti fondamentali, ma il tema delle affittanze non è affatto trattato.

Per queste ragioni, sia per quella sostanziale cui ho accennato in principio, sia per questa obiezione di carattere regolamentare, noi siamo contrari al deferimento di questo disegno di legge alla Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare all'onorevole Grifone che egli ha mescolato ad argomenti validi argomenti non pertinenti. In sostanza, dal punto di vista del regolamento, è necessario chiarire soltanto se siano stati già esaminati o meno gli articoli fondamentali, quelli cioè che contengono i criteri informativi della legge.

È questa la questione che deve essere affrontata prima di ogni altra.

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io e i colleghi del mio gruppo siamo contrari al rinvio alla Commissione di questo disegno di legge. Siamo contrari per una ragione formale, in quanto riteniamo non applicabile l'articolo del regolamento citato, e per una ragione sostanziale.

Per una ragione formale: a nostro avviso i criteri informativi della legge non sono stati approvati in sede di Assemblea. Negli articoli approvati è difficile rinvenire tutti i criteri ispiratori di questa legge; poiché essi

sono sparsi un po' dovunque, sia nelle disposizioni generali, sia anche nei titoli della mezzadria e dell'affitto. Vi sono perciò dei principi generali che non sono stati ancora affrontati. Ora le norme di questi titoli non ancora discussi sono norme fondamentali e ad avviso nostro attengono ai principi generali e direttivi del disegno di legge.

Ragione sostanziale: noi ci opponiamo al rinvio alla Commissione del disegno di legge per la sua importanza. Non v'è dubbio che la Camera, anche se concorre il requisito formale richiesto dal regolamento per il rinvio alla Commissione, può non rinviare il disegno stesso. E quando è che la Camera può valersi di questa sua facoltà? Evidentemente quando esamina delle leggi che non hanno una grande importanza per la vita del paese.

Orbene, qui è stato più volte detto che stiamo facendo delle riforme sociali. Io dubito che con questo disegno di legge si stia veramente facendo una riforma sociale (*Commenti*), ma le parole sono quelle; si sta dicendo che noi affrontiamo una prima riforma di struttura.

Ora, non mi sembra dignitoso e decoroso per l'Assemblea, data l'importanza formale che essa annette a questo disegno di legge, che se ne lavi le mani a questo punto, rinviandolo in sede di Commissione. (*Commenti*).

Per queste ragioni, di forma e di sostanza, a nome del mio gruppo dichiaro che voteremo contro il rinvio alla Commissione.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Dichiarandomi favorevole alla proposta Cappi, vorrei prima sbarazzare il terreno da alcune considerazioni fatte dai due colleghi che hanno parlato in opposizione.

Si dice che l'Assemblea sarebbe esautorata delle sue funzioni, se si deferisse alla Commissione il proseguimento della votazione di questo disegno di legge.

Io penso che, quando si applica il regolamento che la Camera si è dato, non si esautorano mai l'Assemblea dei suoi compiti. (*Approvazioni*).

Noi abbiamo mantenuto questo disegno di legge all'ordine del giorno della Camera per più di un anno ed abbiamo fatto su di esso la discussione più lunga, penso, che mai forse sia stata fatta su disegno di legge. L'esame è stato prolungato ed attento. Non mi pare che si possa dire che si esautorano l'Assemblea.

Mi pare che l'Assemblea non si comporti in modo decoroso e dignitoso se non assol-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

vendo al suo dovere fondamentale di approvare in tempo utile le leggi che le sono affidate.

E proprio questo è il caso. L'articolo 85 viene in soccorso dell'Assemblea. Qui v'è l'ipotesi dell'urgenza. È un aiuto dato all'Assemblea, perché possa far fronte ai propri doveri, questa possibilità di accelerare i lavori, rinviando in parte il disegno di legge alla Commissione.

Ma non c'è soltanto questa obiezione da respingere.

Affermo che gli articoli di natura tecnica, che abbiamo da discutere, meglio e più seriamente si discutono in sede di Commissione, dove d'altra parte ciascun componente dell'Assemblea può sostenere i propri emendamenti.

Vi sono casi mi pare abbastanza evidenti come precedenti (anche per l'importanza dei disegni di legge rinviati in Commissione), benché questo articolo del regolamento sia di recente istituzione: c'è il caso della legge per le regioni. La riforma regionale, indubbiamente, è riforma di importanza fondamentale nella vita del nostro paese.

Ebbene, senza aver nessuna preoccupazione di esautorarsi, l'Assemblea ha riconosciuto il caso di urgenza, ha ritenuto opportuno rinviare in Commissione le ulteriori deliberazioni su quel disegno di legge. Mi pare che questo sia un caso molto notevole a conforto della nostra tesi e che perciò l'Assemblea non faccia che seguire con dignità un precedente importante.

Devo ancora controbattere un altro argomento: che la maggioranza sia stata divisa, allorché si è passati alla votazione degli articoli.

L'onorevole Grifone forse non ha ben presente la conclusione della discussione generale, la quale risale alle vacanze estive.

Allora fu presentato un ordine del giorno di rinvio del disegno di legge. Ebbene, il resoconto stenografico, che ho sott'occhio, dice che a favore dell'ordine del giorno Caronia votarono 17 e contro 274. Ora, l'onorevole Grifone dovrebbe dimostrarmi che 17 sono la maggioranza della maggioranza.

Invece (*Interruzioni del deputato Grifone*) fu presentato a conclusione della discussione generale un ordine del giorno Storchi, in base al quale si passò all'esame degli articoli. Quell'ordine del giorno raccolse pressoché l'unanimità dei voti dell'Assemblea, e alla votazione per alzata di mano vi furono pochissimi voti contrari.

Non vorrei poi che si ingenerasse un equivoco, che è stato ripetuto dagli onorevoli Grifone e Zanfagnini e che vorrei la Camera esaminasse. Ho sentito dire che per applicare l'articolo 85, laddove dice «previa approvazione dei criteri informativi della legge», sarebbe necessario che l'assemblea avesse votato tutti gli articoli in cui sono contenuti i principi fondamentali della legge. Così mi è parso di intendere il pensiero degli intervenuti.

Senza discutere ora se noi abbiamo o meno votato gli articoli fondamentali della legge — e potrei anche sostenerlo — io credo che l'inciso dell'articolo 85 si debba interpretare nel senso che vi debba essere stata previa approvazione dei criteri fondamentali. L'articolo 85 parla di «previa approvazione dei criteri informativi della legge». In questo caso la previa approvazione dei criteri informativi della legge si ha quando i criteri informativi della legge sono stati esposti nella discussione generale e sia stato votato, a conclusione della discussione generale, un ordine del giorno che, richiamandosi a quei criteri, li approvi. È proprio il nostro caso. L'ordine del giorno Storchi dice: «La Camera, considerato che il progetto di legge per la riforma dei patti agrari risponde sia alle esigenze sociali della vita agricola italiana come a quella di una pacifica collaborazione ordinata al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione agraria, passa alla discussione degli articoli». Questa è l'approvazione sommaria dei criteri informativi. Altrimenti si deve dire che si approvano gli articoli e non i criteri informativi. L'approvazione dei criteri — secondo me — significa precisamente questo: che si debbono approvare i principi che ispirano la legge; quando si passa alla votazione degli articoli non si votano dei principi ma degli articoli, cioè delle norme che incarnano i principi, mentre la votazione dei criteri informativi significa votazione dei principi generali.

Pertanto sono favorevole alla proposta dell'onorevole Cippi.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Non vorrei che si identificasse la approvazione dei criteri informativi della legge con la votazione di ordini del giorno di passaggio agli articoli, che è evidentemente una cosa totalmente diversa. L'articolo 85 ha voluto indubbiamente stabilire questa diversità fra la votazione del passaggio agli articoli e l'approvazione dei criteri informativi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Dalla discussione testé svoltasi parrebbe — secondo le dichiarazioni di coloro che sono favorevoli a demandare il seguito dell'esame del progetto alla Commissione — che si dovesse ricavare il principio che l'articolo 85 debba essere applicabile in confronto di ogni progetto di legge. È questo che contestiamo. Quante volte i criteri informativi di una legge non possono essere approvati preventivamente, in modo che sia possibile dare alla Commissione una direttiva, un indirizzo a cui la Commissione sia senz'altro tenuta a sottostare, l'articolo 85 non è applicabile. Soprattutto per la considerazione che tale articolo è una disposizione di natura eccezionale, in quanto toglie alla Camera la facoltà che essa ha di discutere ogni progetto di legge.

Nel caso della legge sui contratti agrari credo che la votazione preventiva dei criteri informativi non sia possibile. Comunque, la Camera non vorrà contestare questo: che si è finora discusso soltanto della mezzadria; ma la legge contiene altri istituti, come quello dell'affitto, della colonia parziaria e di compartecipazione, e di questi istituti non abbiamo ancora discusso. Non possono quindi dirsi approvati i criteri informativi a cui la legge deve obbedire nel momento in cui disciplina questi altri istituti.

Come pertanto può affermarsi che sia applicabile l'articolo 85 che richiede la previa approvazione dei criteri informativi della legge? Questa previa approvazione non è avvenuta finora. Si può rispondere che non poteva avvenire, ma io ritorno a sostenere che appunto per questo non è applicabile l'articolo 85.

Ma l'articolo 85 non è applicabile anche per un'altra ragione: esso è formulato in maniera tale da escludere che se ne possa fare legittimo uso quando la Camera ha iniziato la discussione degli articoli. Esso pone come condizione l'approvazione dei principi informativi ed esclude quindi il caso che l'Assemblea abbia già affrontato la discussione e l'approvazione dei singoli articoli.

Noi abbiamo già approvato qui soltanto un certo numero di articoli, e pertanto siamo fuori dai termini posti dall'articolo 85.

Logicamente non può volere infatti tale disposizione che una parte degli articoli della legge sia discussa dall'assemblea ed una parte dalla Commissione.

L'articolo 85 stabilisce che la Camera debba preventivamente fissare i criteri informativi, dopo di che può rimettere alla Commissione la discussione dei singoli articoli. Ed io credo, onorevole Presidente, —

e faccio espressa istanza a lei — che questo esame, se effettivamente cioè l'approvazione dei criteri informativi della legge sia avvenuta, sia da deferire esclusivamente al Presidente.

Bisogna accertare anzitutto che vi siano le condizioni che richiede l'articolo 85, prima che il deferimento alla Commissione possa essere posto in votazione.

Io chiedo all'onorevole Presidente se egli può affermare che l'approvazione di questi criteri informativi sia già avvenuta, e se quindi sia lecito alla Camera di affrontare la questione di demandare alla Commissione l'approvazione dei singoli articoli. Non si può non deferire al Presidente l'esame di questo punto iniziale, altrimenti ci troveremo sempre nella condizione di dover cedere all'arbitrio della maggioranza, la quale può affermare quando crede che siano già in atto le condizioni richieste dall'articolo 85. Nel caso è indubbio che queste condizioni non sono per nulla in atto, in quanto i criteri informativi non sono nemmeno stati affrontati dalla Camera e tanto meno quindi possono essere stati approvati.

Chiedo pertanto al signor Presidente che voglia esplicitamente dichiarare che non può essere posta in votazione la proposta dell'onorevole Cappi.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Io vorrei aggiungere brevemente qualche considerazione circa la pretesa applicabilità della disposizione dell'articolo 85 del regolamento a questo riguardo. Io sostengo che, nel nostro caso, e per i motivi precedentemente da altri espressi e per quelli che dirò, non si può assolutamente ritenere approvati i criteri informativi.

Non basta la decisione del passaggio agli articoli, per indicare una fissazione di criteri: se ciò fosse vero qualsiasi legge, dopo il passaggio agli articoli, potrebbe essere deferita alla Commissione. Né si può dire che questi criteri siano fissati dalla relazione: la discussione della relazione, in genere, non vuol dire approvazione dei principi in essa contenuti; nel caso specifico vi erano due relazioni, una di maggioranza ed una di minoranza; e due formulazioni di articoli: una del progetto ed una del controprogetto: il passaggio agli articoli non ha significato perciò approvazione dell'una o dell'altra: tanto è vero che gli articoli si discutono contemporaneamente. Manca quindi qualsiasi riferimento a criteri che la Commissione dovrebbe eseguire.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

L'onorevole Gui ha avvertito questa necessità e ha detto che tale fissazione di criteri è avvenuta attraverso l'ordine del giorno Storchi: e ne ha dato lettura alla Camera. Ma noi domandiamo: nell'ordine del giorno Storchi vi sono dei criteri informativi? Evidentemente no. Nell'ordine del giorno Storchi non ci si dice, ad esempio, se è in potere delle parti; di contrattare il canone di affitto oppure se il canone dell'affitto debba essere fissato da una commissione al di fuori della volontà delle parti. Sino a questo momento infatti l'affitto è stato regolato dalla volontà delle parti; con le proposte contenute nella legge tale volontà dovrebbe essere superata. Nulla al riguardo è detto nell'ordine del giorno Storchi. Né si parla nell'ordine del giorno Storchi della mezzadria impropria, per la quale, contro gli usi e la volontà dei contraenti, la legge propone la concessione obbligatoria di suolo e soprassuolo, la quale consiste in una vera e propria modifica del tipo di contratti. E se di ciò non si parla, si può affermare che vi sia per la Commissione un criterio informatore al riguardo?

Ma v'è nel disegno di legge qualche cosa di più sostanziale: il cambiamento obbligatorio del tipo di contratto. V'è un articolo che noi stavamo per sfiorare, nella mezzadria classica, in cui si dice che, se si verificano determinate condizioni, il concedente deve mutare obbligatoriamente il contratto vigente. Che cosa ci dice l'ordine del giorno Storchi in proposito? Evidentemente nulla. Perciò, io affermo che allo stato attuale non esiste un solo criterio informatore da cui la Commissione possa essere guidata.

Circa poi la questione dell'urgenza, io vi dico che questa esigenza si è sentita per verità un po' troppo tardi. Se si volesse, al riguardo, risalire alle responsabilità, non è nostra la responsabilità se il Parlamento è stato chiuso per più di un mese per ragioni che interessano il Governo e l'onorevole De Gasperi. Né è certamente imputabile a noi se la settimana ventura, per fare le vacanze di carnevale, ci si propone che la Camera debba sospendere i suoi lavori.

Noi riteniamo che la legge dei contratti agrari debba essere discussa in Assemblea, perché è una legge di portata vitale per gli interessi di tutto il paese.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, la prossima settimana di sospensione non è affatto legata al carnevale. Più volte la Presidenza è stata invitata ad osservare la decisione concordata a suo tempo di alternare a due settimane di lavoro una di sospensione per

dar modo ai deputati di assolvere nei propri collegi ai tanti compiti inerenti al mandato parlamentare. La prima volta che la Presidenza cerca di mantenere questo impegno, si sente accusata di volere far trascorrere ai deputati le vacanze di carnevale! Comunque, la Camera è sempre libera di decidere diversamente.

FORA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORA. Mi associo, a nome del gruppo socialista, all'onorevole Gullo ed agli altri colleghi della estrema sinistra.

La legge comprende titoli che, come tutti sappiamo, concernono separatamente la mezzadria, l'affitto, la colonia parziaria, la partecipazione e la colonia miglioritaria, sebbene questa venga indicata con altro nome.

Ora, questi titoli si riferiscono a forme di contratto tutte diverse l'una dall'altra e che hanno ognuna dei criteri informativi diversi. Qui, finora, si è parlato, soltanto in parte, della mezzadria, ma non si è parlato dei criteri direttivi degli altri tipi di contratti agrari ai quali la legge si riferisce.

Per queste ragioni io credo che l'articolo 85 del regolamento non sia applicabile. Ad ogni modo penso che questa proposta di rinvio alla Commissione costituisca un tentativo di svalorizzazione della legge e della sua importanza; proposta alla quale per primo dovrebbe opporsi il Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Fora, devo energicamente contestare la ripetuta asserzione che il ricorso all'articolo 85 svaluti il Parlamento o una libera e seria discussione delle leggi. La Camera ha già seguito questa procedura per tre disegni di legge di non minore importanza: le modificazioni al codice di procedura civile, l'ordinamento regionale e le locazioni. Si tratta, evidentemente, di valutare le ragioni di opportunità a favore dell'una o dell'altra procedura. Ogni altro apprezzamento è assolutamente arbitrario.

GATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO. Si discute se i criteri generali della legge siano o meno stati approvati. A mio parere non vi può esser dubbio su questo punto. L'ordine del giorno Storchi ha una sua importanza ed una sua fisionomia, in quanto lo si metta in relazione con tutta la discussione generale della legge che è stata fatta davanti alla Camera. Ed è appunto nella discussione generale che sono stati trattati tutti i criteri fondamentali che ispirano la legge. L'ordine del giorno Storchi ha

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

approvato i principi risultati dalla discussione generale. Sostenere che tale ordine del giorno non costituisce che un sigillo della discussione generale significa sostenere un errore di diritto e di fatto.

Per quanto riguarda poi la situazione che verrebbe a verificarsi con il mandare questa legge all'esame della Commissione, osservo che ogni deputato può assistere alle sedute della Commissione stessa e, in quella sede, presentare emendamenti. Nessuno dei diritti fondamentali propri di un rappresentante del popolo viene, quindi, tolto al deputato.

Per queste ragioni io credo che si possa approvare la proposta Cappi.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. L'onorevole Presidente ha dianzi specificato, con la consueta chiarezza, che cosa occorre accertare per vedere se si possa nella specie chiedere l'applicazione dell'articolo 85 del regolamento. Egli ha esattamente detto che noi dobbiamo accertare: 1°) se sono stati approvati i criteri informativi della legge; 2°) se gli articoli approvati contengono tutti tali criteri.

Ora, a mio avviso, alle due domande non è possibile rispondere che in modo negativo. Quali sono i criteri informativi della legge? Mi attendevo che fossero elencati dai proponenti l'applicazione dell'articolo 85. Tale elenco non è stato fatto e l'ultimo oratore, che ha parlato, mi ha dato l'impressione che proprio non potesse fornirlo. Egli si è richiamato, invero, ad un ordine del giorno Storchi, che tutto contiene meno che una elencazione di criteri informativi della legge.

Ma gli articoli approvati contengono tutti i criteri informativi? Onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte ad una serie di istituti giuridici, (mezzadria, colonia, affitto, ecc.), ciascuno dei quali è disciplinato dal codice civile e adesso viene disciplinato da questa legge di carattere speciale. Per ciascuno di questi istituti sono stati scritti dei volumi, da cui si ricavano i criteri informativi della loro vita. Ora, se criteri informativi sono stati approvati per la mezzadria, è assurdo parlare di approvazione di criteri informativi per gli altri istituti, che non sono stati ancora neppure sfiorati. Nessuna dimostrazione, comunque, è stata data del contrario.

Ora, poiché chi chiede l'applicazione di una norma o chi si fa a sostenere una tesi deve evidentemente dare la dimostrazione del suo assunto, in questo caso non si può, a mio avviso, non essendoci stata data tale dimostrazione, che resistere alla richiesta, votando contro.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Onorevoli colleghi, vorrei che risultasse chiaramente un punto fra quelli che sono oggetto della discussione, almeno per quanto riguarda la questione di regolamento: cioè, che valore abbia nella procedura della Camera il voto che delibera il passaggio agli articoli. A me pare (è questione di interpretazione, in cui ciascuno ha una propria opinione), che il voto che delibera il passaggio agli articoli possa avere tutti i significati tranne quello di approvazione dei criteri emersi nella discussione generale. Perché è chiaro che la discussione generale, essendo una discussione, può dar luogo ai pronunciamenti più diversi e opposti. Se non vi è un ordine del giorno che esprima un determinato indirizzo della Camera, e decida quindi della controversia che si è svolta durante la discussione generale, è chiaro che la Camera non prende posizione.

L'unica presa di posizione che la Camera assume attraverso il voto del passaggio agli articoli, è la deliberazione di presa in considerazione del disegno di legge, e nient'altro che questo. E il voto che abbiamo alle nostre spalle, il voto che ha deliberato il passaggio agli articoli, è un voto che delibera la presa in considerazione del disegno di legge che stiamo esaminando.

In determinati casi, come accennavo precedentemente, questo passaggio agli articoli viene deliberato attraverso un ordine del giorno in cui sono fissati determinati criteri. Questo avviene quando la Camera intende mutare i criteri coi quali è stato elaborato dal Governo o dai presentatori il disegno di legge; altrimenti, normalmente questo non accade.

La Commissione, quindi, la quale dovrebbe intervenire a metà della discussione di questo disegno di legge, da che cosa dovrebbe essere guidata? Da niente! Solamente da questa approvazione di massima che la Camera ha già deliberato e che non le indica affatto come essa debba comportarsi nei singoli problemi che le vengono di fronte man mano che procede nella discussione degli articoli.

D'altra parte, al di là di queste questioni formali, vi è una questione sostanziale. Poco fa l'onorevole Presidente ricordava che questa non è la prima volta che la Camera delibera di rinviare alla Commissione un disegno di legge di grande importanza: e citava i casi della legge sui fitti, della legge sulle regioni, della legge sul codice di procedura civile e il caso, appunto, dei contratti agrari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

L'onorevole Miceli, interrompendo, diceva: ma che cosa ci ridurremmo a discutere?

Insomma, l'assurdo che ne vien fuori è questo: che, mentre rinviando alla Commissione questi disegni di legge di un'importanza che ciascuno di noi riconosce, la Camera occuperà il suo tempo a discutere la proposta autorevolmente fatta dall'onorevole Cuttitta di modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito; la Camera discuterà l'altrettanto autorevole proposta del senatore Lucifero per l'istituzione di una sezione staccata della pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato (*Iarità all'estrema sinistra*); la Camera discuterà la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Oddino Morgari o la concessione di una pensione straordinaria alla signora Ida Lorenzoni! Tutte proposte rispettabili...

Una voce all'estrema destra. Le abbiamo discusse già!

LACONI. Tanto meglio! Questo sta a provare quale è l'oggetto dei dibattiti della Camera, mentre le questioni che hanno importanza vitale per il paese vengono rinviate alle Commissioni; alle Commissioni per i lavori delle quali, fino ad ora, onorevole colleghi, noi non siamo riusciti a stabilire nessuna forma di pubblicità!

Questo è il punto: nelle Commissioni, per quanto i loro lavori rientrano nell'attività legislativa della Camera, manca qualunque forma di pubblicità, poiché nemmeno i rappresentanti della stampa vi assistono.

Una voce all'estrema destra. Per questo si lavora in Commissione!

LACONI. Credo che ella lavorerebbe più facilmente se, anziché trovarsi di fronte a contraddittori, fosse in mezzo soltanto ai suoi amici, e tuttavia ella è costretta ad accettare che i suoi contraddittori si esprimano perché questo impone il metodo democratico! Anche la presenza della stampa e del pubblico è un criterio democratico che ella deve accettare, non fosse altro che perché la Costituzione glielo impone!

Dunque, questa è la situazione: e tutti questi rinvii vengono sempre proposti col pretesto che vi è necessità di guadagnar tempo. Ma ciò corrisponde a realtà? Io ricordo quale discussione accesa vi fu al momento in cui si rinviò alla Commissione la legge sulle regioni. Si disse: vi è la crisi da un giorno all'altro e bisogna risolvere prima della crisi. Ebbene, la legge sulle regioni è venuta soltanto oggi, a crisi, almeno per quanto riguarda la Camera, conclusa, dinanzi alla I Commis-

sione. Il che significa che non vi era alcuna ragione perché venisse rinviata alla Commissione. Si poteva approvare dinanzi alla Camera. Non v'era nessuna difficoltà. Questo esempio dimostra che i pretesti che vengono adottati per rinviare disegni di legge alle Commissioni sono insussistenti.

Per queste ragioni chiedo che il Presidente o la Camera, ove fosse consultata, respinga la proposta di deferimento di questo disegno di legge alla Commissione.

CAPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Vorrei rispondere ad una osservazione dell'onorevole Gullo, la quale, se non sbaglio, mirava a sostenere che qui si tratta di una questione di diritto, cosicché la nostra proposta non potrebbe neppure essere messa in discussione. A me pare, invece, che siamo di fronte ad una semplice questione di fatto. In questo caso, come ha detto il Presidente, si tratta di accertare se la Camera abbia o meno approvato i criteri informativi della legge.

Ora, senza ripetere ciò che hanno detto gli oratori che mi hanno preceduto, faccio osservare all'ultimo oratore, all'onorevole Laconi, che il suo rilievo in linea di principio è esatto. Concordo con lui che se si fosse semplicemente approvato un ordine del giorno che fosse stato così compilato: « La Camera, chiusa la discussione generale, delibera di passare alla discussione degli articoli », in esso non sarebbero indicati i criteri informativi della legge; ma, onorevole Laconi, l'ordine del giorno Storchi, votato a grande maggioranza, non è così nudo, così scarno come ella suppone.

LACONI. Vi si indicano dei motivi, non si specificano i criteri.

CAPPI. Non giochiamo sulle parole. A mio avviso, in quell'ordine del giorno sono già indicati i criteri sostanziali che informano la legge, cioè il criterio di una pacifica collaborazione fra gli elementi della produzione e quello di un miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione. Ma il rilievo che voglio fare è un altro: a mio avviso, a chi ben guardi, nell'ordine del giorno Storchi implicitamente sono approvati tutti i criteri ispiratori della legge; in sostanza, la Camera ha dato una sua approvazione sintetica a tutto il complesso della legge. Questo mi pare assolutamente innegabile, perché mi pare che la Camera abbia voluto dire che questo disegno di legge, nel suo complesso, risponde al suo pensiero, alla sua volontà. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. È necessaria la discussione degli articoli, perché si possa dir questo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

CAPPI. Non occorre la discussione degli articoli. D'altra parte se voi oggettivamente vorrete considerare le cose, dovrete riconoscere che nei primi dieci articoli che noi abbiamo approvato i punti sostanziali, i punti più importanti di eventuale dibattito sono stati approvati: il principio della giusta causa è stato approvato sia per la mezzadria che per l'affitto, il principio del riparto nella mezzadria, il principio dei miglioramenti obbligatori, che si applicano tanto alla mezzadria quanto all'affitto e il principio della prelazione sono stati accolti. Quindi, non si può dire che per questo disegno di legge, oltre ad una approvazione generica dei criteri informativi di tutta la legge, non si sia, in concreto, proceduto all'approvazione dei principi basilari, o almeno dei più importanti, della legge stessa. Mi pare non vi sia ragione di opposizione a questa nostra proposta.

Che interesse ha la maggioranza a proporre l'applicazione dell'articolo 85 del regolamento? Noi abbiamo un'esperienza, che è paurosa, dei 10-12 mesi che sono stati necessari per giungere all'approvazione di 10 articoli soltanto. Noi speriamo che, portato il disegno di legge in Commissione, in un ambiente più ristretto, si possa procedere più celermente e, aggiungerci, seriamente e proficuamente. Se non fosse per questa ragione, quale altro scopo avremmo di portare la discussione in Commissione? Ditecelo, se lo sospettate. E diteci voi, al di là della ragione formale, perchè vi opponete.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi corre obbligo di rispondere innanzi tutto all'onorevole Gullo, il quale ha chiesto che si pronunziasse il Presidente.

Se avessi considerato la questione come un semplice richiamo al regolamento, mi sarei attenuto al regolamento stesso e non avrei fatto parlare che un oratore pro ed uno contro la proposta. Ma la dizione stessa, oltre che lo spirito, dell'articolo 85, è perfettamente chiara: è la Camera che deve decidere su di una questione di merito, perchè evidentemente, in questo caso, si tratta di decidere se i criteri informativi della legge siano stati o no fissati nelle discussioni che hanno preceduto la proposta di rinvio alla Commissione.

Quanto alla legge sull'ordinamento regionale, è vero che essa fu rimessa alla Commissione poco prima della crisi ministeriale e che solo dopo la crisi è stato ripreso il suo esame, ma, evidentemente, la Commissione non poteva continuare e con-

durre a termine i suoi lavori prima che il Governo fosse ricostituito.

Ripeto dunque che io debbo considerare la questione non come regolamentare ma come di merito, sulla quale unica competente a decidere è l'Assemblea.

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Vorrei conoscere il suo pensiero, signor Presidente, sull'obiezione mossa dall'onorevole Gullo e cioè se sia ricevibile la proposta Cappi in base al disposto dell'articolo 85, dopo che la Camera ha già proceduto alla approvazione di alcuni articoli della legge.

PRESIDENTE. Le rispondo ricordandole la procedura seguita per l'esame dei disegni di legge sui fitti e sulle regioni. Abbiamo seguito, senza alcuna opposizione, lo stesso metodo che è stato ora proposto.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, prima della votazione vorremmo sapere formalmente qual'è il documento che indica i «criteri informativi» a cui attenersi.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, le faccio presente che appunto perchè sulla sussistenza o meno dei criteri informativi esiste divergenza di opinioni si deve pronunciare la Camera.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. La Camera può decidere il deferimento alla Commissione, però ella stessa, signor Presidente, deve stabilire, prima di chiederci questa decisione, se sia già avvenuta l'approvazione dei criteri informativi (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, ritengo di avere già esplicitamente edotto la Camera del perchè io non consideri questa materia di mia competenza.

Voci al centro. Chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la richiesta di chiusura della discussione sia appoggiata.

(È appoggiata).

La pongo in votazione.

(È approvata).

Comunico che l'onorevole Cappi ha così formulato la sua proposta, firmata anche dagli onorevoli Jervolino, Benvenuti e altri:

«La Camera, in applicazione dell'articolo 85 del regolamento, delibera di deferire alla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

competente Commissione dell'agricoltura la formulazione degli articoli di legge in discussione non ancora approvati; fatta eccezione degli articoli compresi sotto il Titolo VI della legge, che verranno discussi in assemblea ».

Comunico che gli onorevoli Grifone, Giolitti, Sannicolò, Malagugini, Zanfagnini, La Rocca, Pajetta Gian Carlo, Laconi, Costa, Grilli, Assennato, Ghislandi, Fora, Ducci, Smith, Pino, Amiconi, Miceli, Serbandini e Chini Coccoli Irene hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sulla proposta Cappi.

Si intende che, a norma dell'articolo 95 del regolamento, questi firmatari saranno considerati presenti agli effetti del computo del numero legale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta Cappi.

(Segue la votazione).

Sono presenti:

Adonnino — Ambrico — Ambrosini — Amicone — Angelucci Nicola — Arcangeli — Armosino — Artale — Azzi.

Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Bavaro — Benvenuti — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Cappi — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carratelli — Carron — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavinato — Ceconi — Cerravolo — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Cortese — Costa — Cremaschi Carlo.

D'Ambrosio — De Caro Gerardo — Del Bo — Delle Fave — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Leo — Donatini — Dossetti.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fina — Foderaro — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Girolami — Gorini — Greco Giovanni — Grifone — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Lazzati — Lecciso — Leonetti — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longoni — Lucifredi.

Malagugini — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazzina — Marengi — Marotta — Martinelli — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mazza Crescenzo — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Migliori — Molinaroli — Momoli — Monticelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Murgia — Mussini.

Negrari — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Pagliuca — Pallenzona — Parente — Pecoraro — Perlingieri — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto. Quarello — Quintieri.

Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Russo Carlo.

Sallis — Salizzoni — Scaglia — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Segni — Smith — Sodano — Spiazzi — Stella — Storch — Sullo.

Terranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tonengo — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vetrone — Viale — Visentin Angelo — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Bonfantini — Bonino.

Calcagno — Coccia — Corsanego.

Dugoni.

Giannini Guglielmo.

Helfer.

Maxia.

Orlando.

Paganelli — Pera — Pertusio — Pucci Maria — Pugliese.

Russo Perez.

Saggin — Sampietro Giovanni — Spoleti.

Terranova Corrado.

Volpe.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Dichiarò chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico che dalla numerazione dei voti risulta che la Camera non è in numero legale. Rinvio pertanto la seduta alle 22.

(*La seduta, sospesa alle 20,30, è ripresa alle 22*).

PRESIDENTE. Onorevole Cappi, intende mantenere la sua proposta?

CAPPI. Signor Presidente, per ragioni, direi... visive, io ritiro la mia proposta, riservandomi di riproporla nel prosieguo della discussione, quando eventualmente sia maturata una nuova situazione.

Giacché ho la parola, mi permetto, sempre per la urgenza — che noi riteniamo esista — di approvare la legge che stiamo discutendo, di chiederle di riconvocare la Camera, salvo la seduta antimeridiana di domani e sempre che la Camera stessa sia d'accordo, per giovedì della prossima settimana.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro della proposta dell'onorevole Cappi.

Quanto alla richiesta di tenere seduta giovedì, poiché la Presidenza aveva designato di mantenere fermo — non essendovi improrogabili scadenze di termini — il programma di una settimana libera dopo due settimane di lavori, dovrò interpellare la Camera.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Siamo d'accordo sulla proposta di tenere seduta anche nella prossima settimana; vista l'urgenza di questo disegno di legge, saremmo anzi favorevoli a che lunedì stesso si riprendesse la discussione del disegno di legge sui contratti agrari. (*Commenti*).

GIROLAMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROLAMI. Se la Camera dovrà riprendere i suoi lavori giovedì, si renderà necessario altresì spostare le convocazioni delle Commissioni, già fissate per martedì e mercoledì. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'eventuale spostamento riguarderebbe soltanto due Commissioni; si terrà, comunque, il debito conto dell'osservazione dell'onorevole Girolami.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Cappi di tenere seduta giovedì 23 febbraio.

(*È approvata*).

GRIFONE; *Relatore di minoranza*. E la mia proposta?

PRESIDENTE. Ella ha detto « saremmo favorevoli »: non si è trattato di una proposta concreta.

Il seguito della discussione sul disegno di legge concernente i contratti agrari è rinviato, quindi, a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere quanto si stia facendo nei Ministeri competenti per soddisfare seriamente al solenne impegno da lui assunto dinanzi al Parlamento, soprattutto in occasione della discussione sul bilancio della marina mercantile, in merito alla invocata univoca e indiscutibilmente giusta applicazione delle tariffe per viaggiatori e merci adottate dalle ferrovie dello Stato in tutto il territorio statale, anche nei riguardi ed a favore dei cittadini italiani che abitano il territorio metropolitano dell'isola di Sardegna.

« Per conoscere altresì quali provvedimenti, sia pure contingenti e di immediata attuazione, si intendono adottare nel corrente anno per scongiurare l'indecoso quanto incivile spettacolo di cittadini italiani della Sardegna, che devono attendere, soprattutto nella buona stagione, anche decine di giornate per potersi imbarcare per il Continente e per poter fare ritorno nell'Isola.

« Per conoscere, in ultimo, cosa intende effettivamente fare il Governo per sanare, in modo definitivo e razionale, una situazione umiliante, derisoria e tremendamente ingiusta in materia di comunicazioni marittime fra la Sardegna e il Continente e se non ritenga di riaffidare saggiamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, come già un tempo, la gestione e la responsabilità del quotidiano tragitto marittimo Olbia-Civitavecchia e viceversa, onde conseguire, con stabilità e sicurezza maggiori, la perequazione delle tariffe e un più cosciente ed umano trattamento, al di là di interessi, comunque configurabili, di persone ed enti privati.

(1106)

« SAILIS ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della agricoltura e foreste, per conoscere se non ravvisino la necessità di rivedere con tutta urgenza le norme che regolano la imposizione dei contributi unificati per l'agricoltura, in quanto lo sproporzionato aumento degli stessi, connesso ad una insufficiente assistenza sanitaria, procura notevole disagio e malumore nella categoria colpita; se non ravvisino, tra l'altro, la necessità urgente di abolire la tassazione *pro capite* a prescindere dall'entità del fondo coltivato; tale tassazione per terreni frazionatissimi e condotti a mezzadria — come nelle Marche — conduce all'estremo che un proprietario di due decimi di un ettaro, avendo una famiglia colonica composta di 5 unità, deve pagare annualmente un carico di lire 15.000 di contributi unificati e cioè una somma superiore a quello che potrebbe essere il reddito netto complessivo del terreno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1982)

« TOZZI CONDIVI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ravvisino la opportunità di estendere i benefici della riduzione del 50 per cento della tariffa per la macellazione suini ad uso proprio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 177, oltre che agli allevatori, i quali siano coltivatori diretti, anche a quei modesti artigiani che nei piccoli comuni o nelle frazioni rurali allevano un suino per uso familiare, pur non essendo coltivatori di un fondo, usufruendo dei residui della cucina o di mangimi acquistati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1983)

« TOZZI CONDIVI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se ai geometri impiegati dello Stato, di ruolo e non di ruolo, debba considerarsi tuttora vietato l'esercizio della libera professione e quindi l'iscrizione nell'Albo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1984)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali disposizioni intenda dare al prefetto di Cosenza perché — in attesa che venga definita dal Ministero del lavoro una vertenza da più tempo in corso — si adottino urgentemente provve-

dimenti a favore delle cento famiglie di pescatori di Fuscaldo, le quali, essendo prive di qualsiasi forma di assistenza sociale, versano da più mesi in condizioni disperate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1985)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione in cui versano i pescatori di Fuscaldo (Cosenza); i quali — per quanto abbiano da più tempo ottemperato alle disposizioni contenute nella nota circolare ministeriale del 30 maggio 1949 — non riescono ad ottenere il riconoscimento del diritto agli assegni familiari; e per sapere altresì quali disposizioni intende dare allo scopo di definire sollecitamente la questione, dalla quale dipendono — nell'attuale sfavorevole periodo stagionale — le condizioni essenziali di vita di cento famiglie di pescatori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1986)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se — in conseguenza delle fondate e motivate richieste formulate dai sindaci di Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Celico, Rovito, Pedace, Serra Pedace, Casole Bruzio, Trenta — non ravvisi urgente rivedere la concessione fatta alle ferrovie calabro-lucane per l'esercizio del servizio automobilistico attraverso i sopraindicati comuni della provincia di Cosenza. In concreto si richiede da parte delle popolazioni dei numerosi comuni interessati al buon funzionamento del servizio:

1°) l'inclusione del comune di Serra Pedace nella linea del servizio;

2°) l'aumento del numero delle corse giornaliere;

3°) il prolungamento delle corse fino alle ore 21;

4°) la concessione di biglietti di andata e ritorno e la facoltà di abbonamento secondo il sistema praticato da altra ditta autotrasportatrice sulla Cosenza-Pietrafitta;

5°) la possibilità per tutti i comuni di essere allacciati al capoluogo con tariffa unica indipendentemente dal senso della corsa;

6°) il prezzo ridotto per i ragazzi in analogia a quanto praticato sulle ferrovie dello Stato;

7°) l'adeguamento della tariffa stabilita (undici lire per chilometro) al livello della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

tariffa praticata da altra ditta su percorsi eguali (cinque lire per chilometro): *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1987)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se abbia conoscenza dell'affarismo che si aggira attorno alle pratiche delle pensioni di guerra con l'intrusione nei competenti uffici di elementi di scarsi scrupoli, i quali traggono profitto da informazioni e notizie avute sullo stato della pendenza con sorpresa alla buona fede di povera gente da anni in tormentosa attesa del suo sacrosanto diritto.

« Sarebbe augurabile che si dessero disposizioni rigorose dirette ad una organizzazione più efficiente degli uffici che, inconsapevolmente, costituiscono sorgente di illecito lucro, ritardano l'evasione delle pratiche in pregiudizio di una benemerita e bisognosa categoria di cittadini, che per la Patria ha sopportato generosi sacrifici di sangue. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1988)

« SCOTTI ALESSANDRO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per evitare che le ditte assuntrici di forniture di indumenti militari, calzature, sellerie, ecc., non osservino i capitolati di appalto in quanto concerne le loro attrezzature, i sub-appalti e il trattamento da fare ai lavoratori dipendenti.

« Vi sono ditte che sub-appaltano interamente i lavori, diventando vere intermediarie, ve ne sono altre che attraverso cottimi a domicilio pagano in modo irrisorio i lavoratori.

« A parere dell'interrogante necessita che l'Amministrazione accerti che le ditte invitate alle gare abbiano attrezzatura tecnica ed economica adeguata ai lavori da fare; che siano obbligate alla osservanza dei salari previsti dai contratti collettivi di lavoro che, nelle analisi delle Amministrazioni appaltanti, vengano certamente presi a base dei prezzi di appalto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1989)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è vero che i lavori dei cantieri-scuola di San Vito dei Normanni in strada Masseria Carrucci e strada Masseria Iacucci sono stati parzialmente ridotti e 13 operai di

tali cantieri sono stati inviati a lavorare in via Pellegrino ed in via Isonzo, ambedue strade appartenenti a privati, tra i quali figura il ragioniere del comune Francavilla, e quali provvedimenti intende adottare contro chi ha commesso sì grave ed illegale abuso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1990)

« SEMERARO SANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se corrisponde alla realtà la notizia, divulgata dalla stampa, che nel programma di elettrificazione per il prossimo esercizio finanziario 1950-51 sarebbe esclusa la linea Foggia-Bari; mentre, in risposta ad una precedente interrogazione, del 20 settembre 1948, fu riconosciuta la necessità e la convenienza di elettrificare tale linea, al fine di rendere più rapide ed agevoli le comunicazioni fra Bari e Roma, nonché fra Bari e Napoli. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(1991)

« TROISI, MORO ALDO, BAVARO, CACCURI, RESTA, MONTERISI, DE CARO GERARDO, CARCATERRA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che hanno determinato l'arresto della iniziata opera di trasformazione della tramvia Bari-Barletta in ferrovia a scartamento normale, arrecando grave pregiudizio:

a) ai popolosi comuni di Andria, Corato, Terlizzi, Bitonto, che continuano a rimanere tagliati fuori dalla rete ferroviaria statale, sacrificando il traffico merci ed il più rapido movimento delle persone;

b) agli stessi porti di Bari e Barletta, che rimangono privi di comunicazioni dirette con l'immediato retroterra, ricco di prodotti del suolo.

« Oltre all'accennato aspetto economico, la trasformazione della tramvia, oggi a scartamento ridotto e in antiquate condizioni di esercizio, ha un preminente aspetto sociale, interessando il centro più nevralgico del bracciantato agricolo della Puglia; e potrebbe, pertanto, concorrere a lenire la endemica disoccupazione e alla pacificazione sociale, come venne già affermato in una precedente interrogazione, in ordini del giorno approvati dalla VIII Commissione legislativa e dalla stessa Assemblea della Camera in occasione del dibattito sul bilancio dei trasporti. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(1992)

« TROISI, BAVARO, MORO ALDO, RESTA, MONTERISI, CARCATERRA, CACCURI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente disporre una attenuazione delle aliquote dei contributi unificati e l'esonero per le più modeste aziende, in considerazione della grave crisi che attraversa l'economia agraria, minacciando la stessa esistenza della piccola proprietà. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(1993) « TROISI, BABBI, VETRONE, STELLA, BARVARO, MARENGHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non è a conoscenza che il comune di Concacasale, in provincia di Campobasso, gravemente danneggiato dalla guerra, è tuttora privo della unica chiesa, rimasta cumulo di macerie per fatto di guerra; e se non intenda pertanto considerare non più derogabile la soluzione di questo problema materiale e morale, sollecitato altresì dalla pietà di quella laboriosa e paziente popolazione, che non ha beneficiato finora di alcuna delle provvidenze disposte per comuni su cui si sia abbattuta la stessa sventura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1994) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza della chiusura dei negozi di pane avvenuta a Pozzuoli il 16 febbraio 1950, e se intendano prendere provvedimenti idonei a garantire che tali fatti non avvengano più per evitare che i cittadini rimangano senza pane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1995) « RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia stato approvato il progetto di massima per la costruzione del porto di Acquamorta e se sia stato disposto il finanziamento dell'opera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1996) « RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intendono prendere in favore dei piccoli proprietari coltivatori diretti e conduttori di Porto Santo Stefano (Grosseto), che hanno ripor-

tato, in conseguenza dell'ultimo nubifragio e della successiva alluvione, gravi danni di carattere duraturo ai raccolti, con conseguente diminuzione della potenzialità produttiva dei fondi e minore reddito. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(1997) « MONTICELLI, BUCCIARELLI DUCCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga urgente proporre l'abolizione del « diritto sui generi di larga produzione locale » previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e dal decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177. Trattasi di una imposizione che ha dato luogo, nella sua applicazione, a così gravi e inammissibili sperequazioni, e a così deprecabili riflessi sulle aziende dei piccoli coltivatori da farne ritenere improrogabile l'abolizione.

(289) « GRIFONE, CACCIATORE, AMENDOLA PIETRO ».

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni testè lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno. Le altre, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interpellato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 22,15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO